

*“ Nulla può essere
compreso
senza immagini ”*

Giudizi civili

Annotazione

Chiusura

Attestazione

nel Foglio delle Notizie

Corso in slide aprile 2024

*a cura del
dottor Caglioti Gaetano Walter*

by
C. G. W.



INDICE

≈ *Regole generali (stralcio)* da n. 3 a n. 45

≈ *Processi particolari*

- *Fallimento*

- *Fallimento parte processuale in giudizio ordinario*

- *Decreto Ingiuntivo*

- *Sfratto (mutamento rito)*

- *Separazione e divorzio*

- *Assenza o morte presunta*

- *Esecuzione mobiliare e immobiliare*

- *Tutela*

- *Tutela d' Ufficio*

- *Amministrazione di sostegno, interdizione, incapacità naturale*

- *Affiliazione Affidamento*

- *Adozione e Affidamento*

- *Interdizione e Inabilitazione promossi dal Pubblico Ministero*

- *Eredità giacente attivata d'Ufficio*

- *Vendita beni sequestrati*

- *Vendita beni confiscati*

- *Associazioni ONLUS*

- *Procedure Europee*

- *Espulsione , Immigrazione e Protezione internazionale*

- *Opposizione rigetto C.O.A. Ammissione pss*

- *Opposizione liquidazione*

- *Processo con Pubblica Amministrazione parte processuale*

- *Processo con Concessionario*

≈ *Impugnazione e art. 13-quater tusg* da n. 108 a n. 116

≈ *Registrazione e Trascrizione* da n. 117 a n. 131

≈ *Tabelle riepilogative* da n. 132 a n. 143

≈ *Manuale operativo(stralcio)* da n. 144 an. 153

da n. 46 a n. 47

da n. 48 a n. 54

da n. 55 a n. 61

n. 62

n. 63

n. 64

n. 65

n. 66

n. 67

n. 68

n. 69

n. 70

n. 71

n. 72

n. 73

n. 74

n. 75

n. 76

da n. 77 a n. 78

n. 79

n. 80

da n. 81 a n. 94


da n. 95 a n. 107

by
C. G. W.

REGOLA GENERALE

by
C. G. W.


Tenuta, Chiusura e Attestazione foglio delle notizie



*il foglio notizie va inserito nei fascicoli processuali
indipendentemente dall'esistenza o meno di spese
anticipate o prenotate a debito*

[cfr. circolare 26 giugno 2003 n. 9, nota 3 febbraio 2004,
n. 116/1/10062, DOG.11/12/2017.0232170.U]

Tenuta, chiusura e annotazione del foglio notizie anche quando non ci sono spese da annotare



REGOLA GENERALE

Tenuta, Chiusura e Attestazione foglio delle notizie

by
C. G. W.

Ai sensi della circolare 9/03 il foglio notizie va inserito nei fascicoli processuali indipendentemente dall'esistenza o meno di spese anticipate o prenotate a debito, in modo che nel passaggio del fascicolo ad altro ufficio, l'ufficio remittente possa effettuare apposita attestazione relativa alle spese processuali.

La Nota 3 febbraio 2004, n. 116/1/10062 del Min. Giustizia, Dip. Org. Giud. al punto 6), lettera a), espressamente prevede che «il foglio delle notizie deve essere redatto in ogni fase ed in ogni grado del processo, civile e penale», senza operare alcuna esclusione a riguardo.

DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli uffici giudiziari con DOG.12/01/2018.00007063.U il foglio notizie sia sempre compilato, anche ove difettino crediti da recuperare, dovendo in tale ultimo caso essere chiuso con l'annotazione negativa della mancanza di titolo per il recupero

(MIA NOTA = in questo caso quello che difetta non è la mancanza di titolo come accade ad esempio se manca la disposizione ex art. 110 o 133 tuscg, ma l'esistenza proprio della spesa)



**Tenuta, chiusura e
attestazione
del foglio delle notizie
in tutte le procedura
anche quando
non ci sono
spese da annotare**

REGOLA GENERALE



Annotazione
spese anticipate
e/o
prenotate a debito
da parte dello Stato

nelle ipotesi di :

PROCESSO CIVILE ANNOTAZIONE nei registri mod. 1/A/SG e 2/A/SG e nel foglio delle notizie

Ammissione a gratuito patrocinio

*Pubblica amministrazione
parte nel processo*

*Pubblico Ministero
parte nel processo civile*

*Concessionario
le annotazioni, chiusura e recupero a carico
del concessionario stesso*

*Espressa disposizione di legge
che dispone anticipazione e/o prenotazione a debito*

by
C. G. W.

REGOLA GENERALE

TENUTA O ANNOTAZIONI

Nel foglio delle notizie

devono essere annotate :

≈ le spese anticipate ripetibili

≈ le spese prenotate a debito.

rif. articolo 280 tusc e circolare ministero della giustizia n. 9 del 26 giugno 2003

imposta di registro



Foglio delle notizie
annotazioni

by
C. G. W.

Nel foglio delle notizie va annotata :

≈ l'imposta di registro, ove ricorrano i presupposti della prenotazione a debito ex art. 59 Testo unico imposta di registro

*“ Poiché, in tali casi, la quantificazione dell'importo da annotare è di competenza dell'Agenzia delle Entrate, l'ufficio dovrà tenere in evidenza i fascicoli per i quali è stata richiesta la prenotazione a debito ai fini della corretta redazione del foglio notizie “
rif. circolare Min. Giustizia n. 9 del 26 giugno 2003*

REGOLA GENERALE

foglio notizie va tenuto in tutti i fascicoli

ma l'annotazione avviene

SOLO

al sorgere di spese anticipate o prenotate a debito



nel giudizio, civile o penale, con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato o, nel giudizio civile, se una, o più, delle parti, sia una Pubblica Amministrazione, o nei casi espressamente previsti dalla legge



Esempio : nel processo civile,

-nel caso in cui la parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia tenuta al pagamento del contributo unificato, l'omesso pagamento **non da luogo alla prenotazione a debito del contributo ed all'iscrizione del credito prenotato sul foglio notizie**, ma all'attivazione della procedura di recupero di cui all'art 248 D.P.R. n. 115 del 2002.

Cfr = DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli uffici giudiziari con DOG.12/01/2018.00007063.U

REGOLA GENERALE

Nel processo civile
e penale
NON VANNO
ANNOTATE

nei registri spese e nel FOGLIO delle NOTIZIE



- le spese forfetizzate nel processo penale,
- le pene pecuniarie,
- le sanzioni pecuniarie processuali,
- le sanzioni amministrative pecuniarie,
- le sanzioni pecuniarie civili,
- ogni altra spesa di giustizia in base alle disposizioni del Testo Unico e della normativa di settore.

per questi casi (articolo 2 convenzione del 28 dicembre 2017) è il concessionario che provvede alla quantificazione e all'iscrizione a ruolo degli importi

REGOLA GENERALE

**TENUTA
O
ANNOTAZIONI**

by
C. G. W.



Nell'arco della durata del processo le modifiche reddituali comportano periodi in cui la parte ha diritto all'ammissione al pss e periodi in cui tale diritto non è riconosciuto ..

la cancelleria nelle annotazioni deve tenere conto del verificarsi di tali situazioni

REGOLA GENERALE

TENUTA e ANNOTAZIONI

Foglio delle Notizie con dati errati



**Foglio delle notizie fase o grado di appello
con o senza iscrizioni**

**Foglio delle Notizie relative al primo grado
con annotazione di spese**

Dalla funzionalità 'Annullamento' è possibile richiamare il Foglio delle Notizie compilato ed annullarlo mediante la registrazione:

si potrà così procedere ad una nuova compilazione dello stesso.

Il procedimento è il punto di aggregazione per tutte le iscrizioni e per il titolo per il recupero:
per questo motivo è necessario inserirlo nella banca dati del grado di appello

→ andare in “Spese prenotate”, “Gestione voci di Spesa”, “Inserimento”:
cliccare “Nuovo” e inserire i dati relativi ai due gradi o fasi.

→ inserito il procedimento andare in “Foglio delle Notizie”, “Compilazione”, ricercare il procedimento inserito e, se si vogliono recuperare le iscrizioni delle fasi o gradi precedenti, nella maschera Provvedimento spuntare la casella “Fase o Grado precedente”, ricercare e recuperare le spese relative.

REGOLA GENERALE

by
C. G. W.

EFFETTI DELL'AMMISSIONE AL PATROCINIO

voci di spesa
da annotare

Nel Foglio delle Notizie

Articolo 131 tu spese di giustizia per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa alcune sono dall'erario

PRENOTATE A DEBITO

altre sono

ANTICIPATE



ai sensi dell'**articolo 131 punto 2** sono spese prenotate a debito :

- il contributo unificato
- le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'Ufficio
- i diritti di copia
- l'imposta di registro
- l'imposta ipotecaria e catastale

il **punto 3** che prevedeva la prenotazione a debito degli onorari CTU,CTP, notai e delle indennità ai custodi di beni sequestrati è stato dichiarato incostituzionale (**sentenza Corte Costituzionale 217/2019**) quindi gli onorari in oggetto rientrano tra le spese anticipate.

ai sensi dell'articolo 131 **punto 4** sono spese anticipate

- onorari e spese del difensore
- indennità e spese di viaggio spettanti ai magistrati per trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalle sede in cui si svolge
- indennità e spese a testimoni, notai, consulenti di parte e ausiliari del magistrato
- le spese di pubblicità dei provvedimenti
- le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta
- le spese di notifica a richiesta d'ufficio

REGOLA GENERALE

by
C. G. W.

SPESE PRODOTTE

Ufficio NEP

-1-

Ai sensi dell'articolo 131 c 5 tusg
Effetti dell'ammissione al pss
*“Sono prenotati a debito o anticipati
ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le
indennità di trasferta o le spese di
spedizione degli ufficiali giudiziari
per le notificazioni e gli atti di
esecuzione a richiesta di parte.”*



ART. 33 (L) (Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato) 1. *Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.*

REGOLA GENERALE

SPESE PRODOTTE

Ufficio NEP

-2-



Adempimento a carico delle Cancellerie giudiziarie :
“Nel foglio delle notizie dovranno essere annotate anche le spese prenotate a debito ed anticipate iscritte nel registro delle spese pagate dall’erario o prenotate a debito in uso presso l’ufficio NEP.

L’adempimento dovrà essere effettuato al momento del deposito in cancelleria dell’atto notificato, cioè nel momento in cui gli importi ed i numeri assegnati ai relativi crediti saranno conoscibili dall’ufficio giudiziario. “

rif. circolare ministero della giustizia n. 9 del 26 giugno 2003

SPESE PRODOTTE

Ufficio NEP

- 3 -



**La decorrenza degli effetti
nel processo civile
dalla data di presentazione della
domanda di ammissione
NON opera
in relazione alle spese occorrenti alla
notifica dell'atto
introduttivo del giudizio.**

REGOLA GENERALE

by
C. G. W.

DOG.13/09/2016.0123372.U

la parte richiedente la notifica di un atto facente parte di un giudizio per il quale è stata richiesta l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato e non è stato ancora emanato il relativo provvedimento di ammissione, deve anticipare all'ufficio NEP le somme necessarie per procedere alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, riservandosi di richiedere alla competente cancelleria – presso la quale è incardinato il processo civile – il rimborso delle stesse a seguito dell'emanazione del positivo provvedimento ...

la DAG.21/11/2016.O209661.U Ufficio I ha confermato quanto sin dall'inizio rappresentato da molti uffici l'impossibilità da parte delle cancellerie ad effettuare il rimborso delle spese di notifica anticipate dalla parte che ha fatto istanza una volta ottenuta la delibera di ammissione da parte del Consiglio Ordine Avvocati.

REGOLA GENERALE


art. 75 tusg *l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.*



Ai sensi dell'art. 122 tusg *per i procedimenti diversi da quello penale è richiesto, come condizione per l'ammissione, che le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate*



ART 120 tusg *la parte ammessa rimasta soccombente non può giovare dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.*



Se la parte appellante è ammessa al patrocinio anche per il grado di appello le spese anticipate e/o prenotate a debito andranno **ANNOTATE** e **RECUPERATE**, in relazione al provvedimento che definisce il secondo grado
Provvedimento che deve tenere conto delle spese prodotte in primo grado



APPELLO INCIDENTALE

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato NON si estende anche alla fase dell'appello incidentale



L'**appello incidentale** è un istituto del diritto processuale, che prevede la possibilità di proporre appello entro un nuovo termine qualora siano scaduti i termini qualora delle altre parti abbia proposto appello nei termini.
La sua funzione è quella di integrare il contraddittorio, consentendo all'appellante incidentale di fornire una tesi alternativa rispetto a quella dell'appellante in via principale.





REGOLA GENERALE

**L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
NON
si estende anche alla fase del reclamo**

DAG.14/05/2012.0065934.U

by
C. G. W.

**Va quindi presentata domanda
di ammissione al pss
per la fase del reclamo**



**Nel caso di ammissione spese anticipate e/o
prenotate a debito a favore di parte ammessa al
pss vanno ANNOTATE nei registri spese e nel
delle foglio notizie**

**Accoglimento del reclamo
di parte ammessa al patrocinio a spese
dello Stato**



**FOGLIO delle NOTIZIE
CHIUSO
con
ATTESTAZIONE
NON
C'E' TITOLO PER IL RECUPERO**

**reclamo di parte ammessa al
patrocinio a spese dello Stato
rigettato con ordinanza collegiale
che dispone per le spese al merito**



**FOGLIO delle NOTIZIE CHIUSO con ATTESTAZIONE
PASSAGGIO ALTRA FASE**

**in questo caso si consiglierebbe, stante l'uso del Foglio delle
Notizie in file txt, la chiusura con "Titolo subordinato alla
decisione nel merito"**

**FOGLIO DELLE NOTIZIE da trasmettere alla cancelleria
del merito**

REGOLA GENERALE

**non coincidenza tra ufficio
che procede all'annotazione e
quello che detiene il fascicolo**



Circolare Ministeriale prot. n 1/9473/U/44/NV del 1 settembre 2004*con le note indicate in epigrafe gli uffici in indirizzo hanno chiesto chiarimenti in merito alle modalità da osservarsi nelle annotazioni delle spese di giustizia sul foglio delle notizie ex art. 280 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia nel caso in cui l'Ufficio che procede all'annotazione della spesa sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito non coincida con l'ufficio che detiene il fascicolo processuale nel quale viene mantenuto il foglio notizie ai fini del recupero del credito.*

A tale problematica, la scrivente direzione generale, ritiene di poter ovviare con formale comunicazione mediante la quale l'ufficio ove la spesa si è verificata comunica all'ufficio che ha la disponibilità del fascicolo processuale di procedere ad inserire le annotazioni di spesa da riportare nel foglio notizie ex art. 280 T.U..



Le problematiche di cui alla richiamata circolare sono superate dalla condivisione tra gli uffici giudiziari delle annotazioni nell'applicativo SIAMM



REGOLA GENERALE

by
C. G. W.

L'attestazione nel foglio notizie trova giustificazione nel titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali. (rif. DAG.18/02/2011.0018318.U e DAG.14/04/2015.00549943.U) **o nelle ipotesi di cui all'art. 134 tusg**

“...in relazione alla disciplina generale del processo civile, di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, la parte soccombente, condannata al pagamento delle spese, ove ovviamente diversa dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, è condannata dal giudice, ai sensi dell'articolo 133, del citato Testo Unico, a rifondere allo Stato le spese processuali anticipate o prenotate a debito...” [cfr DAG.08/02/2011.0018318.U]

**“Gratuito
patrocinio”**

nessuna azione di recupero per le spese anticipate e/o prenotate a debito [e annotate nei registri spese e nel foglio notizia a suo favore] può essere effettuata nei confronti dell'ammessa al patrocinio rimasta soccombente nel Giudizio. [cfr.DAG.08/02/2011.0015318.U]



nessuna azione di recupero nei confronti della Pubblica Amministrazione rimasta soccombente nel giudizio in relazione alle spese prenotate a debito e/o anticipate ai sensi dell'articolo 158 tusg

ai sensi dell'art.48 DPR 602/73 il recupero delle spese prenotate a debito si ha nei confronti della parte soccombente quando questa non è il concessionario



REGOLA GENERALE



“L'attività di recupero delle spese processuali, per essere azionata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali.

Peraltro, con riferimento al recupero delle spese processuali nei casi previsti dagli artt. 133 e 134 del D.P.R. 115/2002, questa Direzione Generale con la circolare dell'08/02/2011, prot. n.0016318, ha evidenziato che i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il titolo della riscossione.”

[rif. = circolare ministeriale giustizia DAG 14/04/2015.009943.U]

L'Attestazione da parte della cancelleria se vi sia o meno titolo per il recupero è subordinata alla espressa condanna, nel provvedimento definitivo del giudizio, al pagamento delle spese in favore dell'Erario

Processo CIVILE

ART. 133 tusc

(Pagamento in favore dello Stato)

...dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

ART. 134 (L)

(Recupero delle spese)

Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.

titolo per il recupero provvedimento di revoca dell'ammissione a patrocinio a spese dello Stato

by
C. G. W.

REGOLA GENERALE

Provvedimento
NON
definitivo del giudizio



≈ Passaggio ad altra fase
≈ Passaggio ad altro grado



Foglio delle Notizie
in nuova fase o grado



Il procedimento è il punto di aggregazione per tutte le iscrizioni e per il titolo per il recupero: per questo motivo è necessario, in ogni fase o grado, inserire tale procedimento nella banca dati.

Per inserire il procedimento andare in “Spese prenotate”, “Gestione voci di Spesa”, Inserimento”: cliccare “Nuovo” e inserire i dati relativi alla fase in essere e alla fase precedente. Una volta inserito il procedimento andare in “Foglio delle Notizie”, “Compilazione”, ricercare il procedimento inserito e, se si vogliono recuperare le iscrizioni delle fasi o gradi precedenti, nella maschera Provvedimento spuntare la casella “Fase“ o “Grado precedente”, ricercare e recuperare le spese relative.

(fonte FAQ Ministero della Giustizia Portale SIAMM)

REGOLA GENERALE



l'attestazione nel foglio notizie trova giustificazione nel titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali. (rif. DAG.18/02/2011.0018318.U e DAG.14/04/2015.00549943.U)

**Provvedimento
definitivo del giudizio**



≈ C'è titolo per il recupero
≈ Non c'è titolo per il recupero



*nessuna azione di recupero può essere
effettuata nei confronti dell'ammesso al
patrocinio a spese dello stato nei casi in
cui sia rimasto soccombente nei confronti
di parte abbiente*
Rif. DAG.08/02/2011.0015318.U





**Foglio delle Notizie
Chiuso
con
NON C'E'
Titolo per il
recupero**

Vedi slide relativa a processo con parte privata ammessa al PSS e controparte Pubblica Amministrazione

REGOLA GENERALE

by
C. G. W.





REGOLA GENERALE

by
C. G. W.

In ogni grado processuale vi è liquidazione delle spese, articolo 91 c.p.c. *“il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa..l'art. 92 prevede le ipotesi di compensazione*

Provvedimento che definisce il giudizio
SENTENZE , DECRETO o ORDINANZE ai
sensi dell'art. 91 c.p.c.

è il TITOLO PER IL RECUPERO

(rif = DAG.18/02/2011.0018318.U e DAG.14/04/2015.0059943.U)

Per il recupero delle spese anticipate dallo Stato il
provvedimento che definisce il giudizio deve
essere passato in giudicato o divenuto definitivo
(rif. = artt. 208, 212, 227-ter tusc)

Il provvedimento deve disporre ex art. 133 tusc
che *“ il pagamento sia eseguito a favore dello
Stato”*

Nei provvedimenti definitivi nelle ipotesi di
cui all'art. 59 lett. a) e d) art. 59 DPR 131/86
si recupera l'imposta di registro

Sentenza 1° grado definitiva a favore parte ammessa **C'E' TITOLO** per il recupero spese

Sentenza 1° e 2° grado definitiva a favore parte ammessa **C'E' TITOLO** per il recupero spese del 1° e 2° grado

Sentenza 1° grado a favore parte ammessa riformata in grado di
appello **NON C'E' TITOLO** per il recupero spese

Sentenza 1° grado sfavorevole alla parte ammessa riformata in
appello **C'E' TITOLO** recupero spese del 2° grado spese di 1°
grado solo se riconosciute nel grado di appello

Sentenza 2° grado definitiva in cui si dispone espressamente per
le spese processuali dei due gradi si applica ai fini del recupero la
disposizione in questione

Sentenza 1° grado spese compensate non vi è recupero se il 2°
grado dispone delle spese del solo giudizio di appello

Sentenza 2° grado spese compensate vi è recupero spese 1° grado
riconosciute a favore parte ammessa

se nel provvedimento il giudice richiama formula art 133 tusc
«pagamento a favore dello Stato»

REGOLA GENERALE

Che succede se, nel provvedimento, il giudice ometta la disposizione a che “ il pagamento avvenga a favore dello Stato”?

by
C. G. W.

In materia penale la soluzione è data dall'applicazione, con l'incidente di esecuzione su richiesta anche d'ufficio, dell'articolo 130 codice procedura penale trattandosi di modifica non essenziale e a contenuto determinabile del provvedimento.

Art. 130 c.p.p.

“la correzione delle sentenze , delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale

dell'atto è disposta anche d'ufficio dal giudice che ha emesso il provvedimento....”



**In materia civile
il problema
è di difficile soluzione**



**soluzione
prospettata**



**In applicazione
dell'articolo 73
Ordinamento
Giudiziario nel caso
in specie *"parte"*
può/potrebbe essere
il Pubblico
Ministero tenuto,
per il richiamato
articolo, alla difesa
dei diritti dello
Stato.**

REGOLA GENERALE

by
C. G. W.

ai sensi dell' art. 287c.p.c. *"Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo."*

La cancelleria, e nella fattispecie il funzionario addetto al servizio recupero crediti non può essere considerata parte nel giudizio ai sensi dell'articolo 287 c.p.c, quindi, una richiesta correttiva da parte della cancelleria è esclusa.

Potrebbe/dovrebbe essere la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a chiederne la correzione , ma non esiste normativa che ne vincoli la parte

A sostegno di tale tesi si potrebbe richiamare il fatto che al PM è riconosciuto il potere di opposizione alla liquidazione ex art. 170 TU spese di giustizia, pur non essendo parte nel giudizio in cui si è dato luogo la liquidazione.

Per la Suprema Corte *"il potere di opposizione alla liquidazione riconosciutogli dall'articolo 170 TU spese di giustizia appare giustificabile in funzione al suo tradizionale ruolo di tutore dell'interesse della legge"* [rif = Cassazione sentenza 8516/2007]

Ministero della Giustizia -provvedimento 29 maggio 2018 in Foglio Informativo n. 3/2018 *"In materia di titolo di pagamento (ex artt. 82, 83, 168 d.P.R. n. 115 del 2002), nel lasso temporale che intercorre tra la pubblicazione del decreto di pagamento e la scadenza del termine per proporre opposizione, ove il termine per l'impugnazione non sia ancora decorso, il funzionario delegato ben può segnalare gli eventuali vizi riscontrati all'ufficio del pubblico ministero, quale organo titolare del potere di impugnazione ai sensi del menzionato art. 170. "*

REGOLA GENERALE

by
C. G. W.



PROCESSO CIVILE

principio di tassatività

In caso di parte attore e convenuta entrambe ammesse al patrocinio il Foglio Notizie di parte vincitrice si chiude con il C'E' TITOLO per il recupero nei confronti di parte soccombente anche se ammessa al pss?

La soluzione viene dalle direttive ministeriali giustizia

≈ DAG.08/02/2011.0016318.U “ *gli uffici giudiziari sono tenuti successivamente al passaggio in giudicato della sentenza a curare la riscossione delle spese anticipate oe/o prenotate a debito*”

≈ DAG.14/04/2015.0059943.U “ *L'attività di recupero delle spese processuali, per essere azionata dalla cancelleria dell' ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali il provvedimento del magistrato è titolo per la riscossione..*”

benché l'art. 133 per il processo civile, preveda il pagamento a favore dello Stato delle spese SOLO nel caso di condanna di parte non ammessa se il magistrato nel provvedimento che definisce il giudizio dispone il pagamento a favore dello Stato della parte soccombente, anche se ammessa al pss, la cancelleria

HA L' OBBLIGO

di eseguirne il provvedimento



ATTESTAZIONE

c'è
titolo
per il recupero

REGOLA GENERALE

by
C. G. W.

revoca del Patrocinio a spese dello Stato

ART. 86 tusg (Recupero delle somme da parte dello Stato)
Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione

ART. 136 tusg (Revoca del provvedimento di ammissione)1. *Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.*
3. *La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.*



Il recupero di quanto anticipato
e/o prenotato a debito a favore
della parte ammessa
al patrocinio a spese dello Stato
opera nei casi
di revoca del patrocinio stesso

chiusura del Foglio delle Notizie
c'è
titolo per il recupero

Le cancellerie dall'emissione del provvedimento di revoca
provvederanno al recupero ex tunc o ex nunc a seconda delle
ipotesi di cui agli articoli 114 e 136 testo unico
spese di giustizia.

La “disciplina del recupero in caso di revoca de lprovvedimento di
ammissione al patrocinio è costruita come sanzione e, quindi,
prescinde dal recupero subordinato alla condanna per le spese..”
cfr. Relazione al testo unico spese di giustizia

nota ministeriale prot.(1)128-1-3/2003(4)

“la revoca ha natura sanzionatoria quindi si recupera quanto anticipato e/o prenotato a debito senza attendere la conclusione del processo”

REGOLA GENERALE

by
C. G. W.

Art. 79 tusg comma 1 lett . d)
**l'impegno a comunicare, fino a che
il processo non sia definito, le
variazioni rilevanti dei limiti
di reddito, verificatesi nell'anno
precedente, entro trenta giorni
dalla scadenza del termine di un
anno, dalla data di presentazione
dell'istanza o della eventuale
precedente comunicazione di
variazione.**

**MODIFICHE REDDITUALI AMMESSO
al Patrocinio a spese dello Stato**



dal momento della comunicazione
di variazione del reddito
la cancelleria
NON
provvederà più ad annotazioni di
spese nei registri e
nel Foglio delle Notizie

Il Foglio delle Notizie
con le spese annotate
prima della
comunicazione
variazione reddito
andrà chiuso alla
definizione del grado di
giudizio con
ATTESTAZIONE
recupero in relazione
alla pronuncia sulle
spese da parte del
magistrato

Esempio:
≈ parte ammessa soccombente
ATTESTAZIONE
**NON c'è titolo per il
recupero** per le spese
annotate a meno che il
giudice non la condanni
espressamente al pagamento
in favore dello Stato
≈ parte ammessa vincitrice
ATTESTAZIONE
C'E' titolo per il recupero
nei confronti parte
soccombente se condannata
al pagamento in favore dello
Stato

Il Foglio delle Notizie andrà riutilizzato se si dovessero riproporre le condizioni reddituali per l'ammissione al pss

REGOLA GENERALE

REVOCA DELL'AMMISSIONE A PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

il PROVVEDIMENTO di REVOCA è TITOLO per il RECUPERO

L'articolo 86 tusg dispone il diritto al recupero delle somme eventualmente pagate successivamente alla revoca.

Il provvedimento di revoca ha portata generale in tutte le tipologie di processi.

Art. 125 tusg dispone gli effetti penali per false dichiarazioni sulle condizioni di reddito **la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.**

La revoca può avere effetti

≈ **ex nunc** (dal momento della revoca stessa) art. 136 c 1 L'ammissione al patrocinio spiega i suoi effetti per il periodo in cui la parte ammessa aveva i requisiti per l'ammissione salvo revoca per false attestazioni .

≈ **ex tunc** (che retroagiscono al momento dell'ammissione) ex art. 136 punto 1) effetto ex nunc punto 2) e 3

Ai sensi della nota ministeriale prot.(1)128-1-3/2003(4) *la revoca ha natura sanzionatoria quindi si recupera quanto anticipato e/o prenotato a debito senza attendere la conclusione del processo*

A giudizio in corso



Chiusura foglio delle notizie con **ATTESTAZIONE**
c'è titolo ex nunc o ex tunc per revoca

A fase o grado del giudizio definito



Annullamento foglio delle notizie con **ATTESTAZIONE**
c'è titolo ex nunc o ex tunc per revoca
La Cancelleria di primo grado trasmetterà all'appello nuovo foglio notizie con copia provvedimento di revoca al pss

A giudizio definito



vedi slide revoca ammissione ex art 144 del Fallimento al pss



REGOLA GENERALE

Titolo per il recupero è l'espressa statuizione di condanna con imputazione delle spese a favore dello Stato nel provvedimento che definisce il giudizio da parte del magistrato



con riferimento ai recupero delle spese processuali nei casi previsti dagli artt. 133 e 134 del D.P.R. 115/2002, questa Direzione Generale con la circolare dell'08/02/2011, prot. n.0016318, ha evidenziato che i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il titolo della riscossione.

Ministero della Giustizia –
Dipartimento per gli Affari di
Giustizia – Direzione
Generale della Giustizia Civile
DAG.14/04/2015.009943.U

Nelle procedure civili non definite con sentenza il recupero si ha, oltre che a seguito di provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nei casi espressamente previsti dall'art. 134 tusc unica ipotesi di deroga al principio, art 91 c.p.c., che le spese seguono la soccombenza

ipotesi (c.d. RIVALSA) di cui all'articolo 134, comma 1 tusc.

Rinuncia all'azione o estinzione del giudizio, ipotesi di cui all'articolo 134, comma 1, parte seconda, tusc.

Rinuncia al giudizio o estinzione ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, tusc.

Rinuncia al giudizio o estinzione ipotesi di cui all'articolo 134, comma 4, tusc.

Cancellazione ex art 309 cpc o estinzione del giudizio nei casi diversi di cui ai comma precedenti, ipotesi di cui all'articolo 134, comma 5, tusc.

La **rivalsa** opera,
ex art. 134 comma 1 e
2 (prima parte) tusc
nei confronti della
parte ammessa al
patrocinio a spese
dello Stato, in deroga
al principio di
soccombenza di cui
all'articolo 90 c.p.c.

REGOLA GENERALE



by
C. G. W.

Se non si
recupera
ex art. 133 tusc
nei confronti di
parte abbiente
soccombente
si applica la
disciplina
di cui
all' art.134 tusc

Art. 134 tusc comma 1 “... se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa” ; comma 2 “La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per **SENTENZA** o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese”

Nelle ipotesi di cui ai comma in argomento “ che si dovrà procedere al recupero delle spese processuali sostenute dall'Erario per effetto del patrocinio a spese dello Stato, prioritariamente nei confronti della parte soccombente , ai sensi dell'articolo 133....soltanto ove tale riscossione sia infruttuosa l'ufficio potrà procedere nei confronti della parte ammessa al patrocinio..”

[rif. = Min. Giust. prot. n. 16318, 08.02.2011]

Nelle ipotesi di cui
ai comma 1 e 2 art.
134 tusc e
procedura
infruttuosa nei
confronti di parte
soccombente
ATTESTAZIONE
chiusura del
Foglio delle Notizie
C'È
titolo per il
recupero
Nei confronti di
parte ammessa al
pss

L'articolo in esame non trova applicazione nei processi in cui soccombente è Pubblica Amministrazione con controparte privata , vittoriosa, ammessa al patrocinio a spese dello Stati vedi slide specifica

Art. 134 tuscg comma 2 “*La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o **transazione** la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese.....*” può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.“

DAG.11/08/2020.0128178.U
In caso di **transazione** della causa lo Stato può esercitare azione di rivalsa nei confronti di parte ammessa al patrocinio per le spese anticipate ,(e solo se non sia possibile recuperarle nei confronti del soccombente ai sensi dell'articolo 133 del dpr n. 115 del 2002)

nelle
seguenti
modalità

REGOLA GENERALE

Definizione causa ipotesi art. 134 comma 2 tuscg - 1 -

a) Se la definizione della causa abbia determinato un arricchimento della parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato superiore al sestuplo delle spese sostenute nel qual caso **saranno recuperate ANCHE le spese prenotate a debito** (art. 134 c.2 prima parte)

b) Indipendentemente dalla somma o dal valore conseguito con la definizione della causa in questo caso **NON verranno recuperate le spese prenotate a debito** (art. 134 c.2 seconda parte)



ATTESTAZIONE
chiusura del
Foglio delle Notizie
C'È
titolo per il recupero

ATTESTAZIONE
chiusura del
Foglio delle Notizie
C'È
titolo per il recupero
solo spese anticipate

In caso di estinzione del giudizio con transazione extragiudiziale, appare conforme ai principi sul recupero somme anticipate e/o prenotate a debito dall'erario, che parte ammessa debba dichiarare il valore della transazione in caso negativo si potrà ritenere che la stessa abbia conseguito un arricchimento che permette l'applicazione dell'art. 134 c.2 tuscg con recupero sia delle spese anticipate sia delle prenotate a debito

REGOLA GENERALE

by
C. G. W.

Definizione causa ipotesi art. 134 comma 2 tusg - 2 -

rif. relazione illustrativa testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia

Art. 134 tusg comma 2 (seconda parte)“La **rivalsa** può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate ...o nel caso di **rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio**



Il comma 2 della norma in commento pone il principio, fissato dall'art. 15-septiesdecies della legge n. 217/1990, per il quale in caso di **estinzione o rinuncia** al giudizio da parte del **soggetto ammesso al patrocinio**, lo Stato esercita azione di rivalsa per il recupero delle spese prenotate o anticipate.



Nel processo civile, infatti, l'estinzione consegue ordinariamente, come noto, oltre che alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.), all'inattività delle parti, conseguente alla mancata riassunzione del giudizio a seguito di cancellazione della causa dal ruolo, e, più in generale, alla mancata costituzione a seguito di riassunzione, alla mancata rinnovazione della citazione o prosecuzione del giudizio, ovvero alla mancata integrazione del contraddittorio nei casi stabiliti dalla legge o dal giudice (art. 307 c.p.c.).



ATTESTAZIONE
chiusura del
Foglio delle Notizie
C'È
titolo per il recupero

In caso di rinuncia o estinzione della causa per comportamento dell'ammesso al pss C'E' TITOLO nei confronti dell'ammesso per il recupero di spese anticipate e prenotate a debito (nota prot.128178.U dell'11 agosto 2020)

REGOLA GENERALE

Articolo 134 comma 2 tusg

DAG.12/10/2005.0023901.U

Art. 134 tusg

Recupero per RIVALSA

*quando per sentenza o transazione la parte ammessa
ha conseguito almeno il sestuplo delle spese*

NON TROVA APPLICAZIONE



by
C. G. W.



nelle seguenti
ipotesi

Separazione
consensuale o giudiziale
trasformata in
consensuale

Somme per prestazioni
di carattere meramente
morale o alimentare

ATTESTAZIONE
chiusura del
Foglio delle Notizie
NON
C'È
titolo per il recupero

ATTESTAZIONE
chiusura del
Foglio delle Notizie
NON
C'È
titolo per il recupero

REGOLA GENERALE

A chi spetterebbe,
nel silenzio della legge,
decidere se esercitare o meno
il diritto di rivalsa?

La competenza
è
del funzionario
addetto alla chiusura del foglio notizie.

Funzionario addetto ufficio recupero crediti



by
C. G. W.

Per espressa disposizione ministeriale:
“al termine di ogni fase processuale , il funzionario addetto procederà alla chiusura del foglio notizie,attestando in calce ad esso la presenza o assenza di spese da recuperare e, ove ne ricorrano i presupposti, autorizzando l’ufficio all’eventuale trasmissione del fascicolo in archivio.

La sottoscrizione costituisce assunzione di responsabilità”
[rif. = circolare Ministero Giustizia n 9 del 26 giugno 2006]

Funzionario vincolato, in assenza di disposizioni normative a contrario e/o derogative, ad applicare l’indirizzo ministeriale [rif. = nota Min. Giust. – Dir. Gen. Giust. Civ. 16318 del 08.02.2011] ai sensi del quale:

“ gli uffici giudiziari sono tenuti dopo il passaggio in giudicato della sentenza a curare la riscossione di tali spese, anticipate o prenotate a debito”

e, cosa che qui ci interessa,

“ il recupero delle spese prenotate e anticipate dovrà essere attivato quando la parte ammessa abbia, per sentenza o transazione, conseguito il sestuplo delle spese”.

in quanto

” ... la stessa, in virtù dell’esito favorevole della causa ed anzi, proprio, per effetto del favorevole giudizio, è ritenuta dal legislatore in condizioni di poter restituire le somme erogate in suo favore”.



REGOLA GENERALE

by
C. G. W.

Sinora il disposto relativo alla rivalsa per mancato pagamento della parte abbiente soccombente in giudizio di cui ai primi due comma dell'articolo 134 tusg ha trovato scarsa applicazione anche in considerazione dei tempi lunghi delle azioni di recupero.

Dal disposto normativo, appare chiaro, come l'azione di rivalsa sia subordinata al completamento della procedura esattoriale nei confronti di parte soccombente diversa da parte ammessa.

Sul punto infatti..”soltanto ove tale riscossione sia infruttuosa l'ufficio giudiziario potrà procedere nei confronti di parte ammessa...”
[rif. = nota min. giust. prot. 16318 dell' 8 febbraio 2011]

Pertanto, gli uffici giudiziari, prima di attivare l'azione di rivalsa dovranno attendere la dichiarazione di inesigibilità del credito iscritto a ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

REGOLA GENERALE

Art 134 terzo comma tusg

*“ nelle cause che vengono definite per **transazione** , tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio.*

Ogni patto contrario è nullo.



le spese prenotate a debito che si hanno, nel processo civile definito con transazione sono :
contributo unificato e anticipazioni forfetarie dai privati all'erario , spese queste a “carico” della parte che instaura il procedimento , i diritti di copia



parte ammessa, se non iscrive la causa prenoterà solo spese per diritti di copia e le spese prenotate a debito dall'UNEP ex comma 5 art. 131 tusg



Art. 134 c. 3
C'E' TITOLO
PER IL
RECUPERO
spese prenotate
a debito nei
confronti di tutte
le parti

Rimangono escluse dal presente comma il recupero nei confronti di parte abbiente delle spese anticipate, che saranno a carico di parte ammessa ai sensi del comma 2

Eventuali spese di registrazione della transazione, se avvenuta in udienza, sono subordinate ad una conciliazione che abbia per oggetto il pagamento di una somma di danaro superiore ad € 51.645,69 o il trasferimento di diritti reali e/o di proprietà con contestuale obbligo da parte della cancelleria di procedere alla richiesta di registrazione dell'atto.

REGOLA GENERALE

Art. 134 quarto comma tusg

“Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito ”



**Art. 134 c. 3
C'E' TITOLO PER IL
RECUPERO
spese prenotate a
debito nei confronti di
parti non ammesse**



Ai sensi dell'articolo 14 Testo unico spese di giustizia punto 1

“ La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato



Ai sensi dell'articolo 30 Testo unico spese di giustizia punto 1

“La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo.”

Nell'ipotesi in esame, dal punto di vista pratico, le uniche spese da recuperare saranno, quelle relative a, eventuali, diritti di copia e le spese prenotate a debito dall'UNEP ex comma 5 art. 131 tusg

Infatti le altre spese prenotate a debito, in caso di estinzione per inattività delle parti o per rinuncia agli atti di giudizio, attengono a contributo unificato e anticipazioni forfettarie che parte attrice o ricorrente, se diversa da parte ammessa al patrocinio, ha già pagato.. ”

REGOLA GENERALE



by
C. G. W.

Art. 134 quinto comma, tusc solidarietà delle parti al pagamento delle spese prenotate a debito, nei casi “ *di estinzione diversi da quelli previsti dai commi 2 e 4..* ”

Dalla Relazione illustrativa al testo unico spese di giustizia relativamente all'articolo 134 leggiamo: “*L'ultimo comma del presente articolo stabilisce, infine, un principio di solidarietà tra tutte le parti del giudizio nel quale vi sia stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il pagamento delle spese prenotate a debito nelle ipotesi di mancata comparizione bilaterale all'udienza di cui all'art. 309 e.p.c. e nei casi di estinzione "diversi da quelli di cui ai commi precedenti.... Si tratta di una previsione idonea a coprire le ipotesi di esenzione o, comunque, di venir meno del giudizio, non direttamente imputabili alla negligenza o alla deliberata volontà di una delle parti, ad esempio nei casi di cessazione della materia del contendere derivanti da fatti o circostanze diversi dalla transazione (si pensi alla morte di uno dei coniugi in pendenza del processo di divorzio).*”

Art. 134 c. 5
C'E' TITOLO PER IL
RECUPERO
spese prenotate a
debito nei confronti di
tutte le parti

REGOLA GENERALE

definizione del giudizio con *“nulla per le spese”*

by
C. G. W.



“L'attività di recupero delle spese processuali, per essere azionata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali.

[rif. = ministeriale giustizia
circolare dell'08/02/2011, prot.
n.0016318 e DAG
14/04/2015.009943.U]

Il *“ nulla per le spese”*
non è giuridicamente equiparabile a
spese compensate .

Il nulla per le spese in procedimenti
con parte ammessa al patrocinio a
spese dello Stato e/o parte Pubblica
amministrazione ha conseguenze, in
negativo, non permettendo di poter
azionare la procedura di recupero ex
articolo 134 tusc, di quanto
eventualmente prenotato a debito
avendo con il “nulla” disposto il
magistrato sulle spese

**Chiusura del Foglio
delle Notizie con
ATTESTAZIONE
NON
c'è titolo
per il recupero**

REGOLA GENERALE

Definizione del giudizio con distrazione spese ex art. 93 cpc



by
C. G. W.

“L'attività di recupero delle spese processuali, per essere azionata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali.

[rif. = ministeriale giustizia circolare dell'08/02/2011, prot. n.0016318 e DAG 14/04/2015.009943.U]

Istanza
distrazione
spese
ex art. 93 cpc
Ai fini delle
incombenze
a carico
della
cancelleria

-se il magistrato respinge o accoglie la richiesta di liquidazione presentata dall'avvocato riguardo le eventuali spese prenotate a debito, senza contestuale ed espressa, ex art. 133 tusg, condanna spese a favore dello Stato
chiusura del Foglio delle Notizie con ATTESTAZIONE
NON
c'è titolo per il recupero

-in caso di condanna di parte non ammessa andrà disposto dal magistrato, ex art. 133 tusg, il pagamento a favore dell'erario di quanto anticipato e/o prenotato a debito
chiusura del Foglio delle Notizie con ATTESTAZIONE
C'È
titolo per il recupero
-in assenza del disposto di cui all'art. 133 tusg
chiusura del Foglio delle Notizie con ATTESTAZIONE
NON
-c'è titolo per il recupero



REGOLA GENERALE

compensazione delle spese tra le parti.

by
C. G. W.

Per principio di carattere generale, ogni attività di recupero per esser attivata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario competente deve trovare fondamento in un titolo che condanni la parte soccombente alla refusione delle spese processuali.

Lo Stato non ha diritto di rivalsa nelle ipotesi di soccombenza della parte abbiente a cui non consegua la condanna alla refusione delle spese ed, a maggior ragione, non ha titolo alcuno al recupero nelle ipotesi in cui il giudice abbia disposto la compensazione delle spese tra le parti.

Nel caso in cui il titolo disponga la **compensazione** delle spese “*le medesime fanno carico a ciascuna parte e, quindi, non può essere azionata alcuna attività di recupero, né può essere esercitato il diritto di rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art.134 del D.P.R. 115/2002.*”
[rif. = Min.Giust. DAG.08/02/2011.0016318.U e DAG 14/04/2015.009943.U]

**ATTESTAZIONE
NON
c'è titolo
per il recupero**



**Si recuperano ,
in quota,
le spese
di registrazione
vedasi slide sul punto**

REGOLA GENERALE

RECUPERO

**delle Spese anticipate e/o prenotate a debito dall'Erario
nei confronti di parte Contumace**

by
C. G. W.

**in applicazione del principio della soccombenza parte contumace
deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio**
(cfr. Cassazione Civ. ordinanza n. 373 del 13 gennaio 2015, n. 20869 del 6 settembre 2017, n. 7292 del 23 marzo 2018, Sentenza n. 13498 del 29 maggio 2018)

**Presupposto, quindi, per
il pagamento a carico di
parte contumace è
l'espressa condanna nei
confronti della stessa alle
spese processuali**



**Le ipotesi di estinzione
del giudizio e
cancellazione della
causa di cui al comma
5 articolo 134 tusc
NON comportano
condanna alle spese**



**L'ATTESTAZIONE
c'è
titolo per il recupero
nei confronti delle
parti
costituite in giudizio**



REGOLA GENERALE

RINUNCIA all'AMMISSIONE

in corso di giudizio al patrocinio a spese dello Stato
senza che a tale rinuncia segua revoca da parte del
magistrato



by
C. G. W.



dal momento della
Comunicazione di rinuncia
la cancelleria
NON
provvederà più ad annotazioni
di spese nei registri e
nel Foglio delle Notizie



Il Foglio delle Notizie
con le spese annotate
prima della
comunicazione
di rinuncia
andrà chiuso alla
definizione del grado
di giudizio con
ATTESTAZIONE
recupero in relazione
alla pronuncia sulle
spese da parte del
magistrato



Esempio:

≈ parte ammessa soccombente

ATTESTAZIONE

**NON c'è titolo
per il recupero**

per le spese annotate a meno che
il giudice non condanni parte
ammessa, ex art. 133 tusc,
espressamente al pagamento in
favore dello Stato

≈ parte ammessa vincitrice

ATTESTAZIONE

**C'E' titolo
per il recupero**

nei confronti parte soccombente
se condannata al pagamento in
favore dello Stato

REGOLA GENERALE

**Spese processuali
processo civile
EREDI
del soccombente**

by
C. G. W.

Le spese del procedimento civile sono considerate una obbligazione civile ed in quanto tali trasmissibili agli eredi.



**il Foglio delle Notizie
con
l'attestazione
c'è titolo per il recupero
è titolo legittimante al recupero
nei confronti degli eredi**

IL FALLIMENTO

LA PROCEDURA FALLIMENTARE




PROCEDURA FALLIMENTARE

ART. 146 tuscg

(Prenotazioni a debito,
anticipazioni e recupero delle
spese)

1. Nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.



**Spese
ANNOTATE
nei registri
spese e nel
Foglio delle
Notizie
a cura della
Cancelleria**

by
C. G. W.

2. Sono spese prenotate a debito:

- a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;*
- b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;*
- c) il contributo unificato;*
- d) i diritti di copia.*

3. Sono spese anticipate dall'erario:

- a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;*
- b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;*
- c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;*
- d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria*

La Corte costituzionale con sentenza 28 aprile 2006, n. 174 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall'Erario "le spese ed onorari" al curatore

4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.

5. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.

Chiusura e ATTESTAZIONE IL FALLIMENTO

LA PROCEDURA FALLIMENTARE

by
C. G. W.

LE SOMME ANTICIPATE E O PRENOTATE A DEBITO GRAVANO SUL FALLIMENTO
NESSUN RECUPERO NEI CONFRONTI DEL FALLITO

*le spese prenotate a debito e anticipate
annotare nel foglio delle notizie
saranno recuperate sulle somme
ricavate dalla liquidazione dell'attivo.*

*Rif. Min. Gist. Circolare 9 giugno 2003 n. 9
e nota del 3 febbraio 2004 n 116/1/10062*

**C'è titolo per il recupero
fallimento chiuso con attivo**

**NON C'è titolo per il
recupero fallimento
chiuso senza attivo**

**In caso di revoca dichiarazione di
apertura del fallimento per colpa
del creditore istante o del debitore
le spese sono recuperate nei loro
confronti(art. 147 tusg).In questo
caso si riapre il Foglio Notizie
precedentemente chiuso**

SENZA
ATTIVO



foglio notizie
Positivo o Negativo



Fascicolo in Archivio
NON c'è titolo per il recupero

CON
ATTIVO



foglio notizie
Positivo



C'è titolo per il recupero
somme anticipate o prenotare a debito
recuperate sull'attivo fallimentare

**In caso di revoca
della dichiarazione
di apertura della
Liquidazione giudiziale
le spese della procedura
e il compenso del
curatore**

**sono
a
carico**

**del creditore istante quando ha chiesto con colpa la
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale**

**del debitore persona fisica, se con il suo
comportamento ha dato causa alla dichiarazione
di apertura della liquidazione giudiziale.**

**La CORTE DI APPELLO,
quando revoca la
liquidazione giudiziale,
accerta se l'apertura della
procedura è imputabile al
creditore o al debitore.**

PROCESSO IN CUI È PARTE UN FALLIMENTO ART. 144 tusc

Fallimento parte processuale



Art. 144 c. 1 tusc
“ nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio”

norme incompatibili sono :
art. 76 (limiti di reddito)
art. 122 (non manifestata infondatezza delle ragioni)
art. 126 (ammissione da parte ordine avvocati)
è invece prevista la revoca dell'ammissione da parte del giudice delegato al fallimento al crearsi di attivo fallimentare

**Spese
ANNOTATE
nei registri spese e
nel
Foglio delle Notizie**
a cura della
Cancelleria
del giudice innanzi
al quale pende il
giudizio

**Decreto legislativo, 12/01/2019 n° 14
CODICE DELLA CRISI
D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA**


**L'art. 146 tusc
fa ancora letteralmente
riferimento alla procedura
fallimentare, non essendo il
Codice della Crisi
direttamente intervenuto
sulla disposizione in esame**

ai sensi dell'art. 349 CCII, in tutte le disposizioni normative vigenti l'espressione “procedura fallimentare” deve intendersi sostituita con “procedura di liquidazione giudiziale”

è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 144 T.u.s.g. nella parte in cui non prevede che, anche nei processi in cui è parte una procedura di liquidazione controllata, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro per le spese, la procedura si considera ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nonché dell'art. 146 tusc

CHIUSURA e ATTESTAZIONE FALLIMENTO

parte processuale giudizio ordinario



**Fallimento
vittorioso**



**Fallimento
soccombente**



**In assenza di appello la cancelleria del giudice ordinario
provvede alla chiusura del foglio notizie con attestazione
C'E' TITOLO PER IL RECUPERO**

**In caso di Appello la cancelleria del giudice ordinario
provvede alla chiusura del foglio notizie con attestazione
PASSAGGIO AD ALTRO GRADO**

**In assenza di appello, o soccombenza nel grado di appello, la
cancelleria del giudice ordinario provvede alla chiusura del foglio
notizie, che trasmette alla cancelleria fallimentare, con attestazione
PASSAGGIO AD ALTRA FASE**

o altra attestazione prevista nel nuovo SIAMM

**Le spese andranno annotate nel foglio notizie fallimentare
il titolo per il recupero è (sarà) subordinato ad attivo fallimentare
o in caso di fallimento chiuso con non attivo in caso di recupero
delle spese per revoca ex art. 147 tusc**

Fallimento parte processuale



Curatela fallimentare

**by
C. G. W.**

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO

imputabile al fallimento ammesso al
patrocinio a spese dello Stato ai sensi
dell'art. 144 DPR 115/02

*... il fallimento si considera ammesso
al patrocinio ai sensi e per gli effetti
delle norme previste dalla presente
parte del testo unico, eccetto quelle
incompatibili con l'ammissione di
Ufficio..*



Giudizio Ordinario fallimento Parte processuale

by
C. G. W.

≈ art. 146 comma 4 tusc
≈ art. 147 usg
≈ art. 134 comma 5 tusc
≈ DAG.22/01/2021.0013688.U
≈ nota prot.128178.U 11/08/2020

Trasmissione
foglio delle notizie alla
Cancelleria
Fallimentare
ATTESTAZIONE
C'è titolo per il recupero

Si procederà
a recupero
in caso di
attivo fallimentare

In caso di fallimento chiuso senza attivo fallimentare si procederà a recupero nelle, eventuali, ipotesi di cui
all'art. 147 tusc

REVOCA DEL PATROCINIO AL FALLIMENTO NEL GIUDIZIO ORDINARIO

Rif. Dipartimento degli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia DAG. 22/01/2021.0013688.U

by
C. G. W.

Il giudice delegato al fallimento provvede alla revoca del beneficio di cui all'art. 144 tusg non appena la procedura fallimentare abbia acquisito la liquidità sufficiente a sostenere le spese del giudizio ordinario

nei confronti della curatela il recupero, sarebbe consentito in ogni caso di liquidità sopravvenuta,



“nei confronti della curatela il recupero, sarebbe consentito in ogni caso di liquidità sopravvenuta “

Il provvedimento del giudice delegato al fallimento riguarda la copertura di tutte le spese maturate che maturandi

[esempio istanza ex art. 83 tusg presentata ma non ancora maturata]

Il provvedimento di revoca per sopravvenuta acquisizione di risorse liquide sufficienti non è equiparabile a quello previsto dall'art. 136, comma 1, tusg., in quanto, non è finalizzata solo ad evitare esborsi futuri a carico dell'Erario, ma anche a consentire la reintegrazione dei costi pubblici fino a quel momento sostenuti.

La revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio del fallimento non solo produce effetti retroattivi rispetto ai giudizi in corso, ma si estende a quelli già definiti e può essere disposta dopo la loro conclusione.

per il ministero giustizia gli effetti derivanti dalla revoca del beneficio per sopravvenuta capacità della procedura di sostenere le spese dei giudizi promossi non equivalgono a quelli previsti dall'art. 136 tusg, in quanto non sono limitati alle sole spese processuali successivamente maturate (effetto ex nunc), ma si estendono ad ogni spesa anteriore già anticipata o prenotata a debito (effetto ex tunc), persino quando il giudizio sia definito. Ed infatti, l'esigenza generale di evitare che i costi della procedura concorsuale restino a carico della collettività, impone di ritenere che la rivalsa dell'Erario verso la curatela divenuta solvibile possa essere esercitata anche dopo la conclusione del giudizio ed indipendentemente dall'esito della lite

Al determinarsi di attivo il curatore chiede la quantificazione delle spese .

La cancelleria fallimentare richiede il foglio delle notizie alla cancelleria del giudizio ordinario che chiude il foglio delle notizie con ATTESTAZIONE passaggio ad altra fase e trasmette il FN alla cancelleria fallimentare

Chi è competente alla liquidazione del compenso del legale del fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 DPR 115/02 il giudice delegato del fallimento o il giudice che definisce la causa ?

by
C. G. W.

Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile nota senza numero del 15 aprile 2007

L'art. 144 del D.P.R. 115/2002, Testo unico sulle spese di giustizia, introduce una deroga alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato, limitata alla previsione che il decreto del Giudice delegato, che attesta che *"non è disponibile il denaro necessario per le spese,"* sostituisce la procedura ordinaria di cui all'art. 126 dello stesso D.P.R..

Peraltro, che tale deroga sia limitata al solo accertamento delle condizioni reddituali si desume dal fatto che l'articolo in esame precisa che *"il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del T. U., eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio*'*, richiamando, quindi, tutte le disposizioni che regolano la materia del patrocinio a spese dello Stato.

Di conseguenza, alla liquidazione delle spese sostenute in ogni grado e stato del processo deve provvedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 82 del D.P.R. richiamato e dell'art. 91 c.p.c.. il giudice della causa, che è l'unico in grado di tenere conto al momento della liquidazione *"della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa"* (art. 82 D.P.R. 115/02).

Né. questa interpretazione appare in contrasto con l'art. 25, co. 1, n. 4) del R.D. 16.3.1942, n. 267, così come modificato dall'art. 22 del D. Lgs. 9.1.2006, n. 5, in quanto trattasi di disposizione a carattere generale, che riguarda i poteri del giudice delegato nell'ambito del fallimento, ma che non sembra possano essere estesi fino a ricomprendere la deroga alla competenza specifica di altra autorità giudiziaria.

Inoltre, nell'ipotesi in cui la liquidazione avvenisse con un provvedimento diverso dalla sentenza che definisce il giudizio, ove i due provvedimenti fossero entrambi emessi in mancanza di coordinazione dei rispettivi uffici, l'avvocato avrebbe due titoli per il recupero delle spese e onorari.....





quale è la cancelleria competente al recupero delle spese nel caso di fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 DPR 115/02 ?


by
C. G. W.

Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile
nota senza numero del 15 aprile 2007

.....Si aggiunge, inoltre, che le spese e gli onorari del difensore, anticipate dallo Stato ai sensi dell'art. 131 del D.P.R. 115/2002, possono essere rimosse dal cancelliere del giudice della causa in conformità alla procedura prevista dalla parte VII del Testo Unico.

Al contrario, nel caso in cui il Giudice Delegato procedesse alla liquidazione degli onorari nelle ipotesi di fallimento senza attivo ogni possibilità di recupero di tali crediti sarebbe espressamente esclusa, in quanto l'art. 203 del T.U. richiamato, stabilisce che le disposizioni sulla riscossione non si applicano alla procedura fallimentare, parte IV, titolo I del T.U.

fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 DPR 115/02 e rimasto soccombente si recuperano le spese prenotate a debito e anticipate ?



provvedimento 20 gennaio 2021 in Foglio Informativo n. 2/2021 DAG.22/01/2021.0013688.U

Appare infine opportuno che le cancellerie civili, all'esito della causa ordinaria - in cui la curatela ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulti soccombente o comunque tenuta a sopportare le spese per effetto del provvedimento giudiziale di compensazione – comunichino le spese relative al procedimento concluso alla cancelleria fallimentare, in modo da poter essere recuperate in caso di sopravvenienza di attivo nella massa fallimentare.

Decreto ingiuntivo

Nei procedimenti sommari civili
se il credito è fondato sui titoli di cui
all'art. 642 c.p.c.
il titolo è immediatamente esecutivo.

Copia del decreto ingiuntivo è spedita
in forma esecutiva, con obbligo di
registrazione del decreto fatti salvi i
casi di esenzione



La copia agli effetti esecutivi
di cui all'articolo 475 c.p.c.
è rilasciata dalla cancelleria
previo pagamento dei diritti se
dovuti
nel caso di ammissione al pss i
diritti di copia vengono prenotati
a debito

Decreto ingiuntivo

se il titolo non è immediatamente esecutivo, decorsi i termini per adempiere, o presentare opposizione, su istanza anche verbale il giudice, previa certificazione della cancelleria di mancata opposizione, dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo.

Ai sensi dell'art. 654 c.p.c. l'esecutorietà è conferita con decreto scritto in calce all'originale del decreto ingiuntivo



Concessa l'esecutorietà il decreto ingiuntivo va sottoposto a registrazione fatti salvi i casi di esenzione

Non si necessita il rilascio di ulteriore copia esecutiva.
I dati occorrenti al precetto saranno acquisiti dall'avvocato direttamente dal fascicolo telematico

Decreto ingiuntivo (procedimento sommario)



by
C. G. W.

il procedimento
d'ingiunzione si divide
in due fasi
distinte ed autonome :

a) fase monitoria,
che si conclude con
la pronuncia del
giudice sulla
richiesta del
creditore inaudita
altera parte

b) fase a
cognizione piena,
che viene in essere
con l'eventuale
opposizione del
debitore.

**Le due fasi,
distinte ed autonome
comportano
la tenuta di due distinti
fogli delle notizie**

nelle due fasi le procedure si chiuderanno:

≈ nel rilascio del decreto ingiuntivo o
rigetto dell'istanza (fase monitoria)


≈ sentenza di revoca del decreto ingiuntivo
o di rigetto dell'opposizione
(fase ordinaria)

by
C. G. W.

Decreto ingiuntivo

parti ammesse al
Patrocinio a spese dello Stato
effetti di cui all'articolo 131 tusc

ANNOTAZIONE



No opposizione
Chiusura
foglio delle notizie con
Attestazione
C'E' titolo per recupero
con pagamento a favore
dell'erario
Nel caso di entrambe le parti
processuali ammesse al pss si
recupera se, art. 133 tusc,
espressamente disposto dal
giudice

SI opposizione
Chiusura
foglio delle notizie con
Attestazione
trasmissione altra fase

Giudizio di opposizione
Impugnazione sentenza che
decide su opposizione
Chiusura
foglio delle notizie con
Attestazione
trasmissione altro grado
N.B. la parte deve ripresentare
istanza di ammissione al pss
per il grado di appello

Ricorrente
AmMESSO

Fase monitoria

Fase opposizione

Spese
prenotate a debito
e anticipate
Annotazione su
Foglio delle Notizie

Debitore
AmMESSO



Decreto ingiuntivo ricorrente ammesso al Patrocinio a spese dello Stato Effetti di cui all'articolo 131 tusc **CHIUSURA e ATTESTAZIONE**

by
C. G. W.

**decreto ingiuntivo
non
immediatamente
esecutivo**

→ la richiesta di esecutorietà a seguito di mancata opposizione comporta la prova dell'avvenuta notifica del titolo e del decorso del termine per l'opposizione .

Si avrà in tale ipotesi la definitività del titolo e chiusura del foglio delle notizie con **ATTESTAZIONE C'E' TITOLO PER IL RECUPERO**

→ nel caso di opposizione al decreto ingiuntivo il foglio delle notizie della fase monitoria , chiuso, sottoscritto e con **ATTESTAZIONE PASSAGGIO AD ALTRA FASE**

**decreto ingiuntivo
immediatamente
esecutivo**

→ mancata opposizione comporta definitività del titolo e chiusura del foglio delle notizie con **ATTESTAZIONE C'E' TITOLO PER IL RECUPERO**

→ nel caso di opposizione al decreto ingiuntivo il foglio delle notizie della fase monitoria , chiuso, sottoscritto e con **ATTESTAZIONE PASSAGGIO AD ALTRA FASE**



Decreto ingiuntivo ricorrente ammesso al Patrocinio a spese dello Stato **CHIUSURA e ATTESTAZIONE**

by
C. G. W.

rigetto dell'istanza
di emissione del
decreto ingiuntivo



Foglio delle notizie chiuso con
ATTESTAZIONE
NON c'è Titolo per il recupero

mancata
notificazione del
decreto ingiuntivo
nei termini di legge?



L'inefficacia del decreto ingiuntivo comporta chiaramente la definitività del procedimento monitorio.

In questo caso il recupero non può essere effettuato nei confronti dell'originario debitore, ignaro della procedura, ma lo riteniamo possibile, sia relativamente alle spese prenotate a debito che per quelle anticipate, nei confronti del creditore se pur ammesso al patrocinio.

In caso di rinuncia o estinzione della causa per comportamento dell'ammesso al pss C'E' TITOLO nei confronti dell'ammesso per il recupero di spese anticipate e prenotate a debito.

cfr. nota DAG prot.128178.U dell'11 agosto 2020

Decreto ingiuntivo

Nessuna parte processuale
ammessa al
Patrocinio a spese dello Stato

CHIUSURA e ATTESTAZIONE



by
C. G. W.





In grassetto direttive in Provvedimento 8 giugno 2023 in filo diretto
Nessuna direttiva ministeriale risulta in relazione alla gestione del Foglio notizie nella procedura in esame .. Si fa riferimento quindi ai principi generali delle singole procedure

by
C. G. W.

Procedimento di sfratto a seguito mutamento del rito parte ammessa pss

Il mutamento del rito disposto dal magistrato comporta la definizione del giudizio di intimazione e/o sfratto

Se le parti formalizzano la costituzione in giudizio si instaura un autonomo processo di cognizione ordinaria

se nessuna delle parti deposita la propria memoria e non formalizza la costituzione in giudizio, né compare a due udienze successive, il procedimento sarà dichiarato estinto (ex art.309 c.p.c.) e nessuna procedura di recupero dovrà essere attivata dall' Ufficio...

chiusura del foglio notizie con ATTESTAZIONE NON C'E' TITOLO PER IL RECUPERO a meno di condanna alle spese a carico diparte abbiente art. 133 cpc

La cancelleria provvede per parte ammessa al pss all'annotazione delle spese anticipate e/o prenotate a debito nei reg. mod. spese e nel Foglio delle notizie

chiusura del foglio notizie con attestazione NON C'E' TITOLO PER IL RECUPERO

L'attuale applicativo SIAMM prevede la compilazione del foglio notizie in file txt che permette la dicitura NEGATIVO

chiusura del foglio notizie con attestazione in relazione al provvedimento del magistrato con recupero in caso di soccombenza di parte abbiente

L'attuale applicativo SIAMM prevede la compilazione del foglio notizie in file txt permette la dicitura NEGATIVO


Procedimenti di separazione e/o divorzio

In caso di ammissione al
patrocinio a spese dello
Stato di una delle parti
si producono gli effetti di cui
all'articolo 131 tusg

Spese anticipate e prenotate
a debito

ANNOTATE
su registri spese
e foglio delle notizie

Nelle consensuali in cui uno solo
dei coniugi è ammesso al pss il
contributo unificato è
corrisposto dall'altro coniuge
Provvedimento 23 maggio 2023 in filo
diretto



Nella separazione consensuale non si procede a recupero e non
trova applicazione l'articolo 134 tusg (rif. DAG.08/02/2011.0018318.U)

**FOGLIO DELLE NOTIZIE CHIUSO CON ATTESTAZIONE
NON C'E' TITOLO**

Nella separazione giudiziaria si procede a recupero in caso di
addebito nei confronti di parte non ammessa al pss

**FOGLIO DELLE NOTIZIE CHIUSO CON ATTESTAZIONE
C'E' TITOLO**

Nella separazione giudiziaria con passaggio alla fase consensuale

**FOGLIO DELLE NOTIZIE CHIUSO CON ATTESTAZIONE
PASSAGGIO AD ALTRA FASE**

Nella successiva fase consensuale

**FOGLIO DELLE NOTIZIE CHIUSO CON ATTESTAZIONE
NON C'E' TITOLO**

relativamente alle spese della precedente fase giudiziale il titolo per
il recupero è il provvedimento definitivo del giudizio (*rif.* artt. 208, 212 ,227
ter tusg e DAG.08/02/2011.0016318.U DAG 14/04/2015.009943.U)
provvedimento definitivo del giudizio che nell'ipotesi in esame è dato dal
provvedimento nel giudizio consensuale nel quale non si recuperano
Spese (rif. DAG.08/02/2011.0018318.U)

In caso di estinzione del giudizio
per morte di uno dei coniugi trova
applicazione il comma 5 art. 134 tusg
(*rif.* commento all'articolo 134 in *Relazione
illustrativa del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia*)



**chiusura del foglio
notizie con attestazione
C'E'
TITOLO PER
IL RECUPERO**

by
C. G. W.

dichiarazione di assenza o di morte presunta

Articolo 135 comma 1 TUSG

by
C. G. W.

si apre

su richiesta degli interessati o
dei presunti successori legittimi



Se richiedenti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato
la Cancelleria **annoterà** nel Foglio
delle Notizie spese anticipate e/o
prenotate a debito

N.B. contributo unificato esente ex art. 10 tusg

su richiesta del
Pubblico Ministero



spese **annotate** dalla Cancelleria
ex art. 158 tusg Foglio delle Notizie



Le spese relative ai **processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta** (art. 10 tusg non è dovuto il contributo unificato) sono recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 50,c. 2 e 3, codice civile (NB = dei testamentari, legatari e donatari) e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione.



Foglio delle Notizie
chiuso
con
ATTESTAZIONE
C'È
titolo per il recupero

Spese relative ai processi esecutivi mobiliari e immobiliari

Articolo 135 comma 2 TUSG

Le spese relative ai **processi esecutivi, mobiliari e immobiliari**, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.



by
C. G. W.

Se creditore o debitore ammessi al patrocinio a spese dello Stato la Cancelleria annoterà nel Foglio delle Notizie spese anticipate e/o prenotate a debito

Per il recupero è indispensabile che il giudice provveda all'assegnazione all'erario in prelazione all'atto della distribuzione della somma di quanto anticipato e/o prenotato a debito

“L'attività di recupero delle spese processuali, per essere azionata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali ...”

[rif. = DAG.14/04/2015.009943.U]

Foglio delle notizie
da chiudersi con

**C'E' TITOLO
PER IL RECUPERO**
se il magistrato provvede
all'assegnazione all'erario

**NON C'E' TITOLO
PER IL RECUPERO**
Se il magistrato
NON
provvede all'assegnazione
all'erario

TUTELA

Art. 343 e ss codice civile



Ai sensi dell'articolo 46 disposizione di attuazione del codice civile gli atti della procedura della tutela sono esenti da tasse di bollo e di registro



Ai sensi dell'articolo 10 tusg sono esenti dal pagamento del contributo unificato *il processo già esente dall'imposta di bollo*

Se la parte sottoposta a tutela è ammessa al patrocinio a spese dello stato

sono

prenotate a debito e **ANNOTATE** nel Foglio delle Notizie i diritti di copia e l'anticipazione forfettaria ex art. 30 tusg

Anticipate e **ANNOTATE** nel foglio delle notizie le eventuali spese occorrenti art. 131 c. 4 tusg

In caso di modifica situazione reddito o revoca pss
chiusura del Foglio delle Notizie
ATTESTAZIONE C'E'
titolo per il recupero

In caso di revoca del pss
chiusura del Foglio delle Notizie
ATTESTAZIONE C'È
titolo per il recupero

TUTELA d'UFFICIO

by
C. G. W.

Rif. DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli uffici giudiziari con DOG.12/01/2018.00007063.U

La "tutela d'ufficio"
non scaturisce
a istanza di parte ma è



Il legislatore non ha
dettato una specifica
disciplina per le spese
quando l'apertura
della tutela avviene
d'ufficio tuttavia:

conseguenza legale di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (sentenza di interdizione promossa dal P.M. o provvedimento di sospensione della potestà genitoriale disposta dal Tribunale per i minorenni) o di una comunicazione dell'ufficiale dello stato civile, di un notaio ovvero di un centro di assistenza per i minori.

"In tutte queste ipotesi l'apertura della tutela è un "atto dovuto" da parte del giudice tutelare, il quale, "appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore" (art. 346c.c.).

l'apertura di una tutela d'ufficio dà luogo ad una ipotesi di "gratuito patrocinio d'ufficio", al pari di quella prevista dall'articolo 145 del d.P.R. n. 115 del 2002, di cui spesso rappresenta la conseguenza giuridica e legale.

le spese processuali relative alla fase della tutela d'ufficio, importo forfettario ex art. 30 tusg e i diritti di copia andranno prenotate a debito e **ANNOTATE** nel foglio delle notizie

la **CHIUSURA** del foglio notizie con **ATTESTAZIONE** c'è titolo per il recupero subordinata al decreto di cui al comma 3 art. 145 se il magistrato accerterà il diritto a ripetere le spese ed individuerà il soggetto tenuto al pagamento.

In assenza il foglio delle notizie andrà chiuso con attestazione non c'è titolo per il recupero

Amministrazione di sostegno interdizione, inabilitazione e incapacità naturale

Art. 404 e ss codice civile



by
C. G. W.

Ai sensi dell'articolo 46 bis disposizione di attuazione del codice civile sono esenti dal pagamento del contributo unificato e dall'imposta di registro gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo



≈ Amministrazione di sostegno
≈ interdizione, inabilitazione e incapacità naturale

Se la parte è
ammessa al
patrocinio a spese
dello stato

sono

prenotate a debito i diritti di
copia e l'anticipazione
forfettario a ex art. 30 tusc
ANNOTATE
nel Foglio Notizie

Anticipate le eventuali spese
occorrenti art. 131 tusc
ANNOTATE
Nel Foglio Notizie

**chiusura del
Foglio delle Notizie
ATTESTAZIONE
NON C'È
titolo per il recupero**

**In caso di modifica situazione reddito o
di revoca del pss
chiusura del
Foglio delle Notizie
ATTESTAZIONE
C'È
titolo per il recupero**

AFFILIAZIONE E AFFIDAMENTO

Art. 400 e ss codice civile

Gli originari artt. dal 404 al 413 sono stati
abrogati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184

by
C. G. W.



Ai sensi dell'articolo 46
disposizione di attuazione
del codice civile sono
esenti da tasse di bollo e
di registro gli atti previsti
nel titolo XI del libro
primo



Ai sensi dell'articolo 10
tusc sono esenti dal
pagamento del contributo
unificato *il processo già
esente dall'imposta di bollo
e gli atti che riguardano
minori*

Se la parte soggetta
ad affiliazione o
affidamento è
ammessa al
patrocinio a spese
dello stato
Si applicano le
disposizioni di cui
all'articolo 143 tusc

sono

ANNOTATE
nel Foglio delle Notizie
prenotate a debito i diritti di
copia e l'anticipazione
forfettario a ex art. 30 tusc

ANNOTATE
nel Foglio delle Notizie
le eventuali spese anticipate
occorrenti art. 143 tusc

**FOGLIO NOTIZIE
CHIUSO
CON ATTESTAZIONE
NON C'E' TITOLO
PER IL RECUPERO
SE PARTE
AMMESSA AL PSS**

**In caso di revoca del pss
chiusura del
Foglio delle Notizie
ATTESTAZIONE
C'È
titolo per il recupero**

Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata
dalla legge 28 marzo 2001, n. 149

(**adozione e affidamento**)

articolo 143 tusg



1. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, **per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese:**

a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;

c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai;

d) i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

2. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio

Spese anticipate a parte
ammessa si **ANNOTANO** nei
reg. mod.1/A/SG
e nel Foglio Notizie
FOGLIO NOTIZIE
CHIUSO
CON ATTESTAZIONE
NON C'E' TITOLO
PER IL RECUPERO
SE PARTE
AMMESSA AL PSS

Non ci sono spese da
prenotate a debito
contributo unificato, diritti di copie,
anticipazione forfettaria ,imposta di
registro
→ex art. 82 L. 184/83, art. 10 c. 2
Tusg e nota min. giust. .1/12244/15/44
del 29 settembre 2003

interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero

articolo 145 tusc



by
C. G. W.

1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero **LE SPESE SONO REGOLATE DALL'ARTICOLO**

131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdizione o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario.

2. Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.

3. Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.

Parte dichiarata incostituzionale Corte Costituzionale
Sentenza n. 217/219.

- Procedura esente da contributo unificato art. 10 c.3 tusc
- Dovuta anticipazione forfettaria e diritti di copia da prenotarsi a debito e **ANNOTARSI** su Foglio delle Notizie
la chiusura del foglio notizie con attestazione c'è titolo per il recupero è subordinata al decreto di cui al comma 3 dell'art. 145 in assenza va chiuso con non c'è titolo

Il Foglio Notizie si chiude con attestazione NON C'E' TITOLO
se "nulla per le spese" se il curatore dimostra la non
abbienza;

C'È TITOLO PER IL RECUPERO
nel silenzio del curatore (cfr = Relazione illustrativa testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) **o emissione del decreto di cui al comma 3**



EREDITÀ GIACENTE ATTIVATA d'UFFICIO

art. 148 tusc

Il P.M. all'atto dell'iscrizione di una procedura è tenuto alla dichiarazione di valore ai fini della prenotazione a debito del contributo unificato che va annotato nel reg. mod. 2/A/SG e nel foglio delle notizie

by
C. G. W.

1. Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
 - a) il contributo unificato;
 - b) i diritti di copia.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
 - a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
 - b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge;
 - c) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
4. Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione.

Con decisione, sentenza n. 83 del 24 marzo 2021 depositata il 30 aprile 2021, la Corte Costituzionale [investita della questione sul pagamento degli onorari in caso di eredità giacente non accettata dal Tribunale di Trieste con ordinanza dell' 11 gennaio 2020] nel confermarne la natura "ausiliaria" all'attività del giudice, ha dichiarato *l'illegittimità costituzionale, dell'art. 148, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede tra le «spese anticipate dall'erario» l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario.*

Le spese anticipate e prenotate a debito sono **ANNOTATE** nei registri spese e nel foglio delle notizie

→ in caso di accettazione eredità con il provvedimento del magistrato che pone le spese a carico dell'erede il **FOGLIO DELLE NOTIZIE SI CHIUDE CON ATTESTAZIONE C'E' TITOLO PER IL RECUPERO.**

→ In caso di eredità giacente capiente le spese sono poste a carico del curatore il **FOGLIO DELLE NOTIZIE SI CHIUDE CON ATTESTAZIONE C'E' TITOLO PER IL RECUPERO.**

→ in caso di eredità giacente incapiente **FOGLIO NOTIZIE SI CHIUDE CON ATTESTAZIONE NON C'E' TITOLO PER IL RECUPERO.**

VENDITA BENI SEQUESTRATI

articolo 155 tusg

vedi **DAG.29/05/2018.0108285.U**

DAG.06/5/2024.0026997.U



by
C. G. W.

1. Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
 - a) il contributo unificato NB = *il contributo unificato si determina sulla somma conseguito a seguito della vendita del bene*
cfr. **DAG.29/5/2018.0108285.U**
 - b) i diritti di copia.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
 - a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;
 - b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;
 - c) l'indennità di custodia;
 - d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.



L'imposta di registro e di trascrizione non sono contemplate perché a carico dell'acquirente
cfr dalla relazione illustrativa al testo unico spese di giustizia

Foglio delle Notizie come da procedura esecutiva

Se la vendita viene delegata all'IVG o a professionista sarà quest'ultima/o che procederà alle annotazioni e al recupero in pre deduzione sul prezzo ricavato

VENDITA di BENI CONFISCATI

articolo 156 tusg



by
C. G. W.

1. Le spese anticipate dall'erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono:

- a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;
- b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;
- c) l'indennità di custodia;
- d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato.



*non ha ragione di essere
l'annotazione delle altre spese
come prenotate a debito,
perché, trattandosi di beni dello
Stato, il problema del recupero
sul ricavato non si pone..*

*cfr dalla relazione illustrativa al
testo unico spese di giustizia*

Foglio delle Notizie come da procedura esecutiva

Se la vendita viene delegata all'IVG o a professionista sarà quest'ultima/o che procederà alle annotazioni e al recupero in pre deduzione sul prezzo ricavato

ASSOCIAZIONE onlus

**NESSUNA
ANNOTAZIONE
nel Foglio delle notizie
di spese a favore
delle Associazioni ONLUS**

“ Le ONLUS sono tenute al versamento del contributo unificato, dell’importo forfettario per le notifiche d’ufficio e al versamento dei diritti di copia in quanto beneficiano di una esenzione limitata al diritto di bollo relativa ai soli atti amministrativi posti in essere dalle medesime e non estesa agli atti processuali”.
Cfr. DAG. 28/02/2018.0040625.U

“ ..nessuna esenzione dall’obbligo di pagamento del contributo unificato e dalle anticipazioni forfettarie ex art. 30 del testo unico spese di giustizia può essere riconosciuto in favore delle associazioni di volontariato ONLUS”
cfr. Nota 21 aprile 2017 n 0079670.U

Le ONLUS sono tenute al versamento del contributo unificato, dell’importo forfettario per le notifiche d’ufficio e al versamento dei diritti di copia in quanto beneficiano di una esenzione limitata al diritto di bollo relativa ai soli atti amministrativi posti in essere dalle medesime e non estesa agli atti processuali”
cfr. Cassazione Civile sentenza 15 aprile 2021 . n 10013

by
C. G. W.

**FOGLIO NOTIZIE
CHIUSO
CON
ATTESTAZIONE
NON C'E'
TITOLO
PER IL
RECUPERO**

L'attuale Foglio notizie
in SIAM con testo txt
permette di chiudere
con NEGATIVO

Carta fondamentale dell'Unione Europea
(c.d. Carta di Nizza del 7.12.2000)
(Diritto a un ricorso effettivo e un giudice imparziale)

art. 47 par.3

« A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti
è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario
per assicurare un accesso effettivo alla giustizia»




direttiva CEE 2003/08 e d.lgs n. 116 /2005 (artt. 1, 6) hanno lo scopo di migliorare l'accesso effettivo alla giustizia nelle controversie *transfrontaliere* attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di parti processuali straniere comporta la tenuta, **annotazione e attestazione di chiusura** delle spese anticipate e o prenotate a debito nei registri delle spese e nel foglio delle notizie



espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea

articolo 142 tusc



by
C. G. W.

Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84 .

Non ci sono spese da prenotate a debito
contributo unificato, diritti di copie, anticipazione forfettaria, imposta di registro
essendo gli atti del procedimento e la decisione esenti da ogni tassa e imposta
→ art. 18 dlvo 150/2011

Spese anticipate si annotano nei
reg. mod.1/A/SG
e nel Foglio delle Notizie

FOGLIO NOTIZIE
CHIUSO CON ATTESTAZIONE
NON C'E' TITOLO PER IL RECUPERO
essendo spese a carico dell'erario per disposizione normativa



LEGGE 1 dicembre 2023, n. 176 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di

**IMMIGRAZIONE e
PROTEZIONE
INTERNAZIONALE,**
nonche' per il supporto alle
politiche di sicurezza e la
funzionalità del Ministero
dell'interno.
**Modifiche all'articolo 35-bis
decreto legislativo 28 gennaio
2008, n.25**

1) il comma 17 è sostituito dal seguente: “
Quando il **ricorrente è ammesso al patrocinio
a spese dello Stato** e l'impugnazione ha ad
oggetto una decisione adottata dalla
Commissione territoriale ai sensi degli
articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera b-
bis), il giudice, quando rigetta integralmente
il ricorso, procede in conformità all'articolo
74 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n.115, e provvede **alla revoca ai sensi
dell'articolo 136, comma 2,** del medesimo
testo unico.

2) dopo il comma 17 e' aggiunto il
seguente: "17-bis. **Quando il ricorrente e'
ammesso al patrocinio a spese dello Stato** e il
giudice rigetta l'istanza di sospensione
dell'efficacia esecutiva della decisione adottata
dalla Commissione territoriale ai sensi
dell'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis),
**dichiara contestualmente cessata l'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato.** Nello stesso
modo procede quando è stata rigettata l'istanza
di sospensione dell'efficacia esecutiva della
decisione adottata dalla Commissione
territoriale e perviene, prima dell'adozione del
decreto decisorio di cui al comma 13, primo
periodo, del presente articolo, la comunicazione
dell'avvenuta espulsione, di cui all'articolo 35,
comma 2-bis".

by
C. G. W.

**FOGLIO NOTIZIE
CHIUSO
con
ATTESTAZIONE
C'E'
TITOLO
per il
RECUPERO
EX NUNC**

**FOGLIO NOTIZIE
CHIUSO
con
ATTESTAZIONE
NON C'E'
TITOLO
per il
RECUPERO**

Consiglio Ordine Avvocati Opposizione rigetto Ammissione patrocinio a spese dello Stato

“.....nel processo civile è necessario che il foglio notizie indichi l'esistenza del beneficio ed attesti la data del deposito dell'istanza di ammissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ove risultante dalla deliberazione di ammissione in via anticipata da quest'ultimo emessa, atteso che anche nel processo civile gli effetti decorrono dal deposito dell'istanza (Cass., 23 novembre 2011, n. 24729)...”

DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata con DOG.12/01/2018.00007063.U



Nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del Magistrato a seguito rigetto da parte del COA va indicata la data di originaria richiesta al Consiglio Ordine Avvocati perché è da quella data che ne ricorrono gli effetti

se, la relativa istanza, già rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sia successivamente riproposta con l'allegazione delle medesime ragioni nonché degli stessi dati e dichiarazioni al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione dell'istanza suddetta all'ordine professionale (Cass., ord. 4 settembre 2017, n. 20710), sicché anche in questo caso è necessaria l'indicazione della data predetta.

cfr.DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli uffici con DOG.12/01/2018.00007063.U

L'istanza al magistrato è soggetta al pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria, spese che (ritengo) vadano prenotate a debito visto che l'eventuale accoglimento ne fa decorrere gli effetti dalla data di presentazione al COA

Gli importi prenotati a debito andranno recuperati se l'istanza viene rigettata

importi prenotati a debito che non andranno recuperati nei confronti di parte non ammessa soccombente tenuta per il principio della soccombenza, al solo pagamento di quanto lo Stato ha anticipato nel giudizio di merito

opposizione alla liquidazione



In caso di opposizione alla liquidazione e all'accoglimento della stessa l'eventuale **nuovo importo** sarà posto in pagamento dall'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (*cfr* nota senza numero Direzione Generale della giustizia civile – Ufficio I del 13 giugno 2006) quindi sarà da quest'ultimo

**Il nuovo importo liquidato andrà
annotato nel registro mod. 1/A/SG e nel foglio notizie
a cura della cancelleria del giudice competente al merito**



**Le eventuali spese del giudizio di opposizione alla liquidazione ex art. 170 tusg
NON**

**andranno annotate nel reg. mod. 1/A/SG e nel Foglio delle notizie
essendone il pagamento a carico diretto del Ministero della Giustizia**



Processo civile con Pubblica Amministrazione Parte processuale art. 158 tusg

by
C. G. W.

1. sono *prenotati a debito*, se a carico dell'amministrazione **E ANNOTATI NEL FOGLIO DELLE NOTIZIE**:

- a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;
- b) l'imposta di bollo nel processo contabile;
- c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
- d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile

2. Sono *anticipate* dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.

nell'art. 158 i **diritti di copia** non sono previsti, la "dimenticanza" è stata "provvisoriamente" sanata circolare DAG.18/01/2008.0007601 Ministero della Giustizia ai sensi della quale "l'art. 158 DPR 115/02 nell'effettuare la ricognizione delle voci di spesa nei processi in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa al beneficio, ha omissso il diritto di copia.....si ritiene possa applicarsi l'istituto della prenotazione a debito anche alla spesa per il rilascio delle copie.."

ART. 3
lett. q)
TUSG



Pubblica
Amministrazione

ART. 3 (Definizioni) c. 1 Ai fini del presente testo unico, se non diversamente indicato:

lett. q) *"amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" è l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico;*

by
C. G. W.



La difesa dell'Ente pubblico da parte dell'Avvocatura dello Stato non qualifica l'ente stesso quale amministrazione pubblica ai fini degli effetti di cui all'articolo 159 t.u. spese di giustizia in assenza di una espressa previsione di legge legittimante .

"in assenza di una norma di legge che preveda la prenotazione a debito delle spese, "non rileva il soggetto che cura la difesa erariale" dell'Ente "
cfr. Ministero Giustizia DAG n.158098 dell'11/12/2007

≈ la **Consob** art. 1, comma 10, d.l. 8 aprile 1974 n.95, conv. L. 7 giugno 1974, n. 216, patrocinio erariale facoltativo DAG.14/02/2024.0033886.U



≈ l'articolo 158 tusg si applica agli Uffici periferici dei Ministeri (esempio Prefetture) [rif. Punto 7 circolare n.1/DF del 21/9/2011 MEF e Cassazione sez. Tributaria sentenza n 23874 del 29 ottobre 2020]

articolo 158 tusg



Pubblica Amministrazione
*agenzie fiscali
delle entrate, delle dogane,
del territorio, del demanio*

by
C. G. W.

≈ Ai sensi dell' articolo 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2 marzo 2012, le disposizioni di cui **all'articolo 158 tusg** (prenotazione a debito e anticipazione delle spese) *si applicano nei procedimenti promossi, o quando ne sono parti convenute dalle agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio* circolare DAG.27/07/2012.0105325.U



≈ articolo 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2 marzo 2012, le disposizioni di cui **all'articolo 158 tusg** (prenotazione a debito e anticipazione delle spese) *si applicano nei procedimenti ordinari promossi [o quando ne sono parti convenute] dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione* ai sensi del DL 34/2023 conv. L. 6/2023
≈ per il recupero delle entrate iscritte a ruolo ADE-R agisce quale Concessionario e trova applicazione l'articolo 157 tusg [DAG.09/02/2024.0030145.U]

≈ le disposizioni di cui all'art. 158 del testo unico spese di giustizia *si applicano alla AG.E.A. (agenzia per le erogazioni in agricoltura)* risoluzione Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativo agosto 2005



≈ le disposizioni di cui all'art. 158 del testo unico spese di giustizia *si applicano alla A.G.C.M. (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)*
Cons. di Sato Sez. VI n. n.1716/1994 e .DAG.14/02/2024.0033886.U



La difesa dell'Ente pubblico da parte dell'Avvocatura dello Stato *non qualifica l'ente stesso quale amministrazione pubblica ai fini degli effetti di cui all'articolo 159 t.u. spese di giustizia in assenza di una espressa previsione di legge legittimante* "in assenza di una norma di legge che preveda la prenotazione a debito delle spese, "non rileva il soggetto che cura la difesa erariale" dell'Ente " cfr.DAG n.158098 dell'11/12/2007



Es. il fatto che le **Università siano difese dall'Avvocatura dello Stato non ne comporta l'esenzione normativa relativa al pagamento delle spese (rif. =in materia di obbligo di pagamento del contributo unificato e del raddoppio dello stesso ex art. 13 comma 1 quater vedasi Cass. sez. lav. n 20682/2020)**



All'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati *NON si applica l'articolo 158 TUSG* (nota prot. 7891 /2017 ministero Economia e Finanze)**Tra le amministrazioni statali che godono della prenotazione a debito non è ricompresa l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in quanto né la norma istitutiva di tale ente né altra norma speciale attribuiscono all'Agenzia tale beneficio.** (Ministero Giustizia Provvedimento 23 maggio 2023 in Filo diretto)

≈ l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) non è annoverabile tra le amministrazioni dello Stato che possono beneficiare della prenotazione a debito di cui all'articolo 158 del d.P.R. n. 115 del 2002.DAG.14/02/2024.0033886.U



d.lsg 14/9/2015 n. 149 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)** è un'Agenzia che ha personalità giuridica di diritto pubblico e gode di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa e contabile posta sotto la vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali**

Autorità di sistema portuale Non risulta tra le amministrazioni pubbliche ex articolo 158 tusg s .Le Autorità Portuali possono avvalersi, per la riscossione coattiva dei canoni demaniali e degli altri proventi di loro competenza, della procedura ingiuntiva di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (cfr.: art. 2, comma 13, legge 23 dicembre 1996, n. 647). Esente bollo se inferiore a lire (articolo 29 RD 14 aprile 1910 n. 639 quindi nel primo caso non paga contributo unificato, paga, in assenza di disposizione esentiva, l'anticipazione forfettaria



Non rientrano nel concetto di amministrazione pubblica ai fini degli effetti della prenotazione a debito gli Enti territoriali (Comuni, Province, aziende sanitarie ecc) e regionali. [*“..gli enti territoriali...non essendo detti enti altra Amministrazione pubblica diversa all'amministrazione dello Stato..”* cfr. Cass. Civ. Sez. V 29 ottobre 2020, n. 23879]



by
C. G. W.

- provvedimento 27 ottobre 2020 Foglio Informativo n. 1/2021

Deve escludersi per le amministrazioni comunali il diritto alla prenotazione a debito delle spese sostenute nei procedimenti di cui le stesse siano parte, considerando che tale istituto consiste nella “annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero” ai sensi art. 3 comma 1, lettera s) del d.P.R. n. 115/2002 e che, in base alla lettera q) della medesima norma, l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito è “l’amministrazione dello Stato o altra amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico”, qualifica questa non riconoscibile ai Comuni in assenza di una espressa previsione di legge legittimante tale estensione agli enti locali (sent. n. 3838/3 del 23.4.2018, Comm. trib. reg. per la Campania).

- provvedimento 1 febbraio 2023 in filo diretto
i Comuni non godono della prenotazione a debito delle spese processuali, in quanto non possono essere considerati “amministrazioni pubbliche” ai fini dell’art. 158 del d.P.R. n. 115 del 2002: tale beneficio spetta solo “all’amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico” (art. 3, comma 1, lettera q) d.P.R. n. 115 del 2002) e non si rinviene alcuna norma di legge che disponga in tal senso, in favore degli enti territoriali.

**NESSUNA ANNOTAZIONE NEI REGISTRI
SPESE E NEL FOGLIO DELLE NOTIZIE**

by
C. G. W.



PROCEDURE ORDINARIE
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE parte processuale
annotazione
nel **Foglio delle Notizie**



La Cancelleria provvede , ex art. 158 tusg ,
all'**annotazione**
nel
Foglio delle Notizie
delle spese occorrenti alla Pubblica Amministrazione

by
C. G. W.

**spese processuali in giudizi con
Pubblica Amministrazione parte processuale
Chiusura con
ATTESTAZIONE
in Foglio delle Notizie**



**NO
condanna alle spese
parte privata**



**ATTESTAZIONE
in Foglio delle Notizie
NON
c'è titolo
per il recupero**



**SI
condanna alle spese
parte privata**



**ATTESTAZIONE
in Foglio delle Notizie
C'È
titolo per il recupero
Al recupero provvede la Pubblica
Amministrazione parte processuale
Tranne nel caso in cui parte sia il
Ministero della Giustizia in questo caso al
recupero provvede l'ufficio giudiziario del
magistrato che definisce il giudizio**



Parte Processuale
Art. 158 c. 3 tusc



**Pubblica
Amministrazione**

CHIUSURA FOGLIO DELLE NOTIZIE

by
C. G. W.

*Ai sensi del c. 3 art. 158 tusc c.3
le spese prenotate a debito e
anticipate dall'erario sono
recuperate dall'amministrazione,
insieme alle altre spese
anticipate, in caso di condanna
dell'altra parte alla rifusione
delle spese in proprio favore.*

ATTESTAZIONE

CHIUSURA
Foglio delle Notizie
C'è titolo per il recupero
Pubblica Amministrazione
vincitrice causa

CHIUSURA
Foglio delle Notizie
NON C'è titolo per il recupero
Pubblica Amministrazione
soccombente

CHIUSURA
Foglio delle Notizie
NON C'è titolo per il recupero
Pubblica Amministrazione
spese compensate

**In fase di recupero NON si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134 tusc
ma la disposizione di cui al comma 3 art 158 tusc**

**Gli Uffici giudiziari provvederanno al recupero
delle spese prenotate a debito a favore del Ministero della Giustizia ,
le spese processuali ex art. 91 c.p.c. saranno recuperate dagli uffici Ministeriali**

Il recupero presuppone la definitività del procedimento ex artt. 208, 212, 227 ter TUSG



Quando parte del processo è una **pubblica amministrazione**, copia conforme del foglio delle notizie dovrà essere trasmessa, al momento della chiusura della fase processuale,

all'amministrazione che si è costituita in giudizio, ai sensi dell'art. 158, comma 3 T.U.

Tale adempimento dovrà essere effettuato, a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione, non appena sarà completata la redazione di tutte le annotazioni, comprensiva dell'imposta di registro eventualmente prenotata a debito. Per le parti del processo, la sentenza è, infatti, immediatamente esecutiva.

Copia della nota di trasmissione dovrà essere conservata nel fascicolo processuale a prova dell'avvenuto adempimento. Ogni ufficio giudiziario curerà tale adempimento per il proprio grado di giudizio.

(circolare n 9/03)

Mentre la sentenza, ai sensi dell'articolo 282 codice di procedura civile, è provvisoriamente esecutiva tra le parti, lo Stato potrà richiedere le spese dallo stesso anticipate e/o prenotate a debito alla parte non ammessa al patrocinio solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell'articolo 227 ter Testo Unico spese di giustizia: *“entro un mese dal passaggio in giudicato dalla sentenza”*

articolo 158 c. 3 tusg
La Pubblica
Amministrazione

attività propedeutiche al recupero
A carico delle Cancellerie giudiziarie

P.A. ai sensi della nota
DAG19/07/2011.0007630.U

la trasmissione del foglio notizie alle amministrazioni parte nel processo deve riguardare i soli casi in cui l'amministrazione sia parte vittoriosa e abbia pertanto titolo per la riscossione delle spese processuali

quando l'amministrazione pubblica è la parte soccombente non dovrà essere effettuata alcuna comunicazione

nel caso in cui siano parti più amministrazioni per le quali trova applicazione l'art 158 il foglio notizie deve essere inviato a tutte le amministrazioni parti nel processo con la medesima nota di trasmissione e non con comunicazioni separate al fine di evitare il duplicarsi delle procedure di recupero dello stesso credito

nel caso in cui la sentenza che definisce l'eventuale gravame modifichi la precedente statuizione e peraltro condanni la parte diversa dall'amministrazione anche alle spese dei gradi precedenti l'ufficio giudiziario inoltrerà all'amministrazione anche la copia del foglio notizie relativo al grado precedente.

copia della nota inviata alla pubblica amministrazione parte nel processo deve essere conservata nel sottofascicolo delle spese

PROCEDURE ORDINARIE
con
PARTE PRIVATA AMMESSA AL PATROCINIO SPESE DELLO STATO
e
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE parte processuale
annotazione
nel **Foglio delle Notizie**

by
C. G. W.



La Cancelleria provvede , ex art. 158 tusc ,
all'**annotazione** nel
Foglio delle Notizie
delle spese occorrenti alla Pubblica Amministrazione



La Cancelleria provvede , ex art. 131 tusc ,
all'**annotazione** nel
Foglio delle Notizie
delle spese occorrenti alla PARTE PRIVATA
ammessa al
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO



spese processuali in giudizi con
Pubblica Amministrazione parte processuale
e parte privata ammessa al patrocinio a spese dello Stato

by
C. G. W.

Chiusura con ATTESTAZIONE in Foglio delle Notizie



NO
condanna alle spese
Pubblica
Amministrazione



Chiusura con
ATTESTAZIONE
in Foglio delle Notizie
NON
c'è titolo
per il recupero

SI
condanna alle spese
Pubblica
Amministrazione



Chiusura con
ATTESTAZIONE
in Foglio delle Notizie
NON
c'è titolo
per il recupero

Corte Cassazione (Sez. II, 29 ottobre 2012 n.18583) il giudice non può porre a carico dell'amministrazione statale il pagamento delle spese processuali che un'altra amministrazione dello Stato si sia trovata a sostenere per la parte ammessa al patrocinio poiché, in caso contrario, si verificherebbe la paradossale situazione per cui l'amministrazione statale sarebbe tenuta ad eseguire il pagamento in favore di se stessa

**spese processuali in giudizi con
Pubblica Amministrazione parte processuale
e parte privata ammessa al patrocinio a spese dello Stato**

**Chiusura con
ATTESTAZIONE
in Foglio delle Notizie**



**NO
condanna
alle spese
parte privata
ammessa al pss**



**Chiusura
Foglio delle Notizie**



**Pubblica
Amministrazione**

by
C. G. W.

**ATTESTAZIONE
in Foglio delle Notizie
NON
c'è titolo per il recupero**

**ATTESTAZIONE
in Foglio delle Notizie C'È titolo per il recupero
nei confronti di parte ammessa al pss se il giudice condanna
espressamente al pagamento a favore dello Stato ex art 133
tusc ; al recupero provvede l'amministrazione pubblica interessata
alla quale andrà inviato copia del Foglio notizie , salvo non si tratti del
ministero della giustizia per il quale provvede la cancelleria del
giudice**

**SI
condanna
alle spese
parte privata
ammessa al pss**

**ATTESTAZIONE
in Foglio delle Notizie NON C'È titolo per il recupero
nei confronti di parte ammessa al pss se il giudice NON
condanna espressamente al pagamento a favore dello Stato
ex art 133 tusc**



**CONTRIBUTO UNIFICATO
EX ARTICOLO 13 1-QUATER
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
appellante**

by
C. G. W.

**pur in presenza della declaratoria
contenuta nella sentenza di appello
circa la sussistenza dei presupposti
(processuali) per l'applicazione
dell'articolo 13, comma 1-quater, del
d.P.R. n. 115 del 2002, non c'è titolo di
recupero a carico della pubblica
amministrazione soccombente**



**La spesa si annota
con
ATTESTAZIONE
in Foglio delle Notizie
NON
c'è titolo per il
recupero**

procedure con
Concessionario
parte processuale
trova applicazione
art. 157 tusg



Art. 157 c.1 . In applicazione dell'articolo 48, del DPR n. 602/1973, per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il CONCESSIONARIO ANNOTA come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia.



**Foglio delle Notizie
Tenuto dal
Concessionario.**

by
C. G. W.

art. 234 d.P.R. n. 115 del 2002 “*Ai sensi dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le spese delle procedure esecutive relative a tutte le entrate iscritte a ruolo sono rimosse dal concessionario nel processo in corso per la riscossione coattiva del credito principale*”.

nella procedura attivata dal concessionario ai sensi dell'articolo 157 DPR 115/02 coordinato con l'art. 48 DPR 602/73 sono ridotti alla metà il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio (art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia DAG.06/05/2008.62754.U



**il dimezzamento
degli importi
riguarda il solo
concessionario quindi
per parte privata
ammessa le spese si
prenotano a debito
per l'intero.**

Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi di Province e Comuni sono gestite da soggetti privati abilitati in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo appositamente istituito (art. 53, comma 1, d.lgs 15 dicembre 1997 n. 446)

procedure con AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE



Con D.L. n. 193/2016, conv. legge n 225/2016 è stato disposto, a decorrere dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia con la sola esclusione di Equitalia Giustizia SpA dal 1° luglio 2017 :

→ *L'attività di riscossione, in precedenza effettuata dall'Agente Unico Equitalia s.p.a, è ora effettuata dal nuovo ente pubblico economico Agenzia entrate- Riscossione che, dalla predetta data, è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.* DOG.10/08/2017.0151207.U

→ la riscossione mediante ruolo è stata estesa dal d.lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 anche alle entrate extratributarie e diverse dalle imposte sui redditi (di cui al d.P.R. n. 602 del 1973), ivi comprese quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici, delle regioni, delle province e dei comuni;

→ L'Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia SpA, a decorrere dal 1° ottobre 2021.

→ Le Amministrazioni locali possono deliberare di affidare ad ADE-R le attività di riscossione delle Entrate tributarie o patrimoniali

**Nelle procedure esecutive azionate da ADE-R
trova applicazione l'articolo 157 tusg
DAG.09/02/2024.0030145.u**

Nei giudizi ordinari in cui ADE-R è parte processuale trova applicazione l'articolo 158 tusg(es. contenzioni attivati contro l'ente impositore o subiti dall'ente impositore, conseguenti o prodromiche alle procedure esecutive come opposizione al fermo amministrativo di beni mobili o opposizione all'iscrizione di ipoteche) **DAG.09/02/2024.0030145.u**

**Foglio delle Notizie
tenuto e annotato
da ADE-R**

**Foglio delle Notizie
tenuto e annotato
dalla Cancelleria**

Nelle procedure esecutive attivata da ADE-R ai sensi degli articoli 48 DPR 602/73, 157 e 234 DPR 115/02 sono ridotti alla metà il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio(art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia DAG.06/05/2008.62754.U

Chiusura e ATTESTAZIONE procedure con Concessionario

**Foglio delle notizie
è tenuto, annotato e chiuso
dal Concessionario**



CONCESSIONARIO

art. 234 d.P.R. n. 115 del 2002 *“Ai sensi dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le spese delle procedure esecutive relative a tutte le entrate iscritte a ruolo sono rimosse dal concessionario nel processo in corso per la riscossione coattiva del credito principale”.*

Art. 157 c.2. L'ufficio presso cui pende il processo attesta, all'esito del processo e su richiesta del concessionario, la rispondenza delle spese annotate alle norme di legge.



Il momento della esibizione della nota delle spese alla cancelleria coincide con quello del deposito del fascicolo per la distribuzione giudiziale del ricavato dalla vendita (articoli 56 e 83 del DPR 26.9.1973, n. 602), mentre, per quanto attiene al pignoramento presso terzi, con quello dell'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati (articoli 14 T.U., 552 e 553 c.p.c.). Min. Giust circolare cir. 9/2003

**Al recupero delle spese in caso di soccombenza di parte privata
provvederà il Concessionario**

**procedure
con
AGENZIA
delle
ENTRATE
RISCOSSIONE**

Con D.L. n. 193/2016 , conv. legge n 225/2016 è stato disposto, a decorrere dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia con la sola esclusione di Equitalia Giustizia SpA dal 1° luglio 2017 :

→ *Equitalia Giustizia s.p.a. prosegue l'attività di gestione dei crediti secondo le previsioni della convenzione,*

→ *L'attività di riscossione, in precedenza effettuata dall'Agente Unico Equitalia s.p.a, è ora effettuata dal nuovo ente pubblico economico Agenzia entrate- Riscossione che, dalla predetta data, è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.*

by
C. G. W.



Ministero della Giustizia
DAG.09/02/2024.0030145.U
DOG.10/08/2017.0151207.U

**Nei giudizi ordinari in cui
ADE-R è parte processuale
trova applicazione
l'art.158 tusg es. contenzioni
attivati contro l'ente
impositore o subiti dall'ente
impositore, conseguenti o
prodromiche alle procedure
esecutive come opposizione al
fermo amministrativo di beni
mobili o opposizione
all'iscrizione di ipoteche**

**Nelle procedure esecutive
azionate da ADE-R trova
applicazione l'art.157 tusg**

**Foglio delle Notizie
tenuto, annotato, e chiuso
dalla cancelleria giudiziaria
con le modalità previste per le
Amministrazioni pubbliche
vedi slide 263, 264, 265**

**Foglio delle Notizie
tenuto e annotato
da ADE-R
vedi slide n 266 relativo al
concessionario**

*“Nelle procedure esecutive attivata da ADE-R ai sensi dell'articolo 48 DPR 602/73 sono ridotti alla metà il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio(art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia”
cfr. DAG.06/05/2008.62754.U*

**procedura esecutiva
instaurata dal Concessionario o da Agenzia Entrate – Riscossione
opposta da parte privata**

chiusura e attestazione

Foglio delle Notizie

**Concessionario
o ADE-R
soccombente nel giudizio
chiusura**

**da parte di ADE-R o del Concessionario Foglio delle Notizie con
ATTESTAZIONE NON C'E' TITOLO
PER IL RECUPERO**

**Parte privata
soccombente nel giudizio
chiusura**

**Foglio delle Notizie con
ATTESTAZIONE
C'E' TITOLO PER IL RECUPERO
al quale provvede ADE-R o Concessionario**

**PARTE PRIVATA AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO**

ATTESTAZIONE

Foglio delle Notizie

**CHIUSO con C'E' titolo per il recupero
se il giudice condanna al pagamento a favore dello Stato ex art 133 tusc**



**procedura esecutiva
instaurata dal Concessionario o
da Agenzia Entrate – Riscossione
opposta da parte privata
ammessa al patrocinio a spese dello Stato**

by
C. G. W.

parte privata ammessa al
patrocinio a spese dello Stato
spese anticipate
e
prenotate a debito
ex art 131 tusg



**Foglio delle Notizie
con
ANNOTAZIONI
da parte della
Cancelleria**

delle spese anticipate e/o
prenotate a debito a favore
parte ammessa al pss



**Nelle procedure esecutive
azionate da ADE-R o da
Concessionario trova
applicazione l'articolo 157 tusg
DAG.09/02/2024.0030145.u**



**Foglio delle Notizie
tenuto e annotato
da ADE-R
e dal
Concessionario**



opposizione ex articolo 615 comma 1 c.p.c.

ANNOTAZIONI

by
C. G. W.

≈ L'opposizione c.d. preventiva, al precetto (art. 615 comma 1 c.p.c.), presentata prima dell'inizio dell'esecuzione (dalla data di notificazione del precetto e fino al compimento del primo atto dell'esecuzione), si propone davanti al giudice individuato ai sensi dell'art. 27 c.p.c..

≈ La competenza per territorio è determinata ai sensi dell' art. 27 c.p.c. (competente il giudice del luogo dell'esecuzione).

≈ Fuori dai casi di competenza riservata per materia, si applica il criterio del valore della causa (determinato ai sensi dell' art. 17 c.p.c.)

≈ **le opposizioni all'esecuzione avente ad oggetto un credito non superiore a 5 mila € sono di competenza del Giudice di Pace;**



Per ADE-R e Concessionario OPPOSTI
trova applicazione art. 157 tusg
DAG.09/02/2024.0030145.u



Foglio delle Notizie
tenuto e annotato
da ADE-R o dal Concessionario



parte privata non ammessa al patrocinio a spese dello Stato è tenuta al pagamento delle spese occorrenti per il giudizio (contributo unificato, anticipazione forfettaria ecc) . Con importo NON dimezzato



parte privata ammessa al patrocinio a spese dello Stato spese anticipate e/o prenotate a debito ex art. 131 tusg



Foglio delle Notizie
con
ANNOTAZIONI
da parte della Cancelleria

opposizione ex articolo 615 comma 1 c.p.c.


by
C. G. W.

CHIUSURA e ATTESTAZIONE

**ADE-R e Concessionario
trova
applicazione
l'articolo 157 tusg
DAG.09/02/2024.0030145.u**



**ADE-R
e Concessionario
Provvedono al recupero di quanto prenotato a debito
in caso di soccombenza della parte privata
NON AMMESSA al patrocinio spese dello Stato**



**PARTE PRIVATA AMMESSA
AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
ATTESTAZIONE
Foglio delle Notizie
CHIUSO con
C'È titolo
per il recupero
se il giudice condanna al pagamento parte ammessa
a favore dello Stato ex art 133 tusg**



parte privata

opposizione (art. 615 c. 2, 617 e 619 c.p.c.)

procedura esecutiva instaurata dal Concessionario o da Agenzia Entrate – Riscossione

parte privata è tenuta al pagamento delle spese occorrenti per il
giudizio anticipazione forfettaria ecc)

Con importo NON dimezzato

NON dovuto il contributo unificato nelle opposizioni ad esecuzione iniziata ,
artt. 615 c. 2, 617 c.2, e 619 c.p.c. (cfr. DAG.03/03/2015.0036550.U)



parte privata ammessa
al patrocinio a spese dello Stato
spese anticipate e/o prenotate a
debito ex art. 131 tusg
NON dovuto il contributo unificato
nelle opposizioni ad esecuzione iniziata,
artt. 615 c. 2, 617 c.2, e 619 c.p.c.
(cfr. DAG.03/03/2015.0036550.U)



**Foglio delle Notizie
con
ANNOTAZIONI
da parte della Cancelleria**

delle spese anticipate e/o
prenotate a debito a favore
parte ammessa al pss



**ADE-R e
Concessionario trova
applicazione per le
spese occorrenti
l'articolo 157 tusg
DAG.09/02/2024.0030145.u**

**Foglio delle Notizie
tenuto e annotato
da ADE-R
e dal
Concessionario**



by
C. G. W.

**opposizione (ex art. 615 comma 2, 617 e 619 c.p.c.)
procedura esecutiva instaurata dal Concessionario o
da Agenzia Entrate – Riscossione
da parte privata**

**ADE-R e Concessionario
trova applicazione l'articolo
157 tusg
DAG.09/02/2024.0030145.u**



**ADE-R
e Concessionario
Provvedono al
recupero di quanto
prenotato a debito in
caso di soccombenza
della parte privata**



**PARTE PRIVATA AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO
ATTESTAZIONE
Foglio delle Notizie
CHIUSO
con
C'È titolo per il recupero
se il giudice condanna al pagamento a favore dello Stato ex art 133 tusg**



**Opposizione
a procedura esecutiva
ex art. 72-bis dpr 602/1973
da parte privata ammessa al pss
rif. su spese della procedura DAG.16/06/2021.0126871.U**

ANNOTAZIONE



**Opposizione ex art. 72-bis
dpr 602/1973
fase sommaria ricorso con
cui si contesta l'intimazione**
(fase nella quale il giudice
dell'esecuzione è chiamato ad evadere
le istanze urgenti per poi assegnare
termine per l'introduzione del giudizio
nel merito)

*Spese anticipate
e prenotate a debito
anche nell'eventuale reclamo
a favore di parte privata
ammessa al patrocinio a
spese dello Stato*

*Se il giudizio di merito è
iscritto a ruolo da parte del
Concessionario si procederà
ai sensi dell'art. 157 tusc*

**Spese annotate nei registri
spese e nel
Foglio delle Notizie
a cura della Cancelleria**

**Spese annotate nei registri
spese e nel
Foglio delle Notizie
a cura del Concessionario**



**Opposizione
a procedura esecutiva
ex art. 72-bis dpr 602/1973
parte privata ammessa al pss**

rif. su spese della procedura DAG.16/06/2021.0126871.U



by
C. G. W.

CHIUSURA e ATTESTAZIONE

**Opposizione ex art. 72-bis
dpr 602/1973**

**fase sommaria ricorso con
cui si contesta l'intimazione**
(fase nella quale il giudice
dell'esecuzione è chiamato ad evadere
le istanze urgenti per poi assegnare
termine per l'introduzione del giudizio
nel merito)

*Spese anticipate
e prenotate a debito
anche nell'eventuale reclamo*

*Se il giudizio di merito è
iscritto a ruolo da parte del
Concessionario si procederà
ai sensi dell'art. 157 tusc*

**chiusura
Foglio delle Notizie
con
ATTESTAZIONE
NON C'E' TITOLO**

**A meno che il giudice non
condanni espressamente
parte ammessa al pss al
pagamento a favore dello
Stato ex art. 133 tusc**



**CONTRIBUTO UNIFICATO
EX ARTICOLO 13 1-QUATER
ADE-R e CONCESSIONARIO**

by
C. G. W.

“ pur in presenza della declaratoria contenuta nella sentenza di appello circa la sussistenza dei presupposti (processuali) per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vi sia titolo di recupero a carico del concessionario soccombente, essendo questi esplicitamente esonerato dal recupero ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 cit. Ne discende che il concessionario è dunque esonerato dalla prenotazione a debito di tale importo.”


DAG.09/02/2024.0030145.U



concessionario

IMPUGNAZIONE

by
C. G. W.



**Procedimenti del giudice di pace
Impugnati**
Se appella parte ammessa
soccumbente deve richiedere
ammissione per l'ulteriore grado
Non si necessita di nuova
ammissione se è parte appellata

Procedimenti tribunale impugnati
Se appella parte ammessa
soccumbente deve richiedere
ammissione per l'ulteriore grado
Non si necessita di nuova ammissione
se è parte appellata

Foglio delle Notizie
Chiuso
con
Annotazione
Passaggio
ad altro grado
del giudizio

Se la parte appellante è
ammessa al patrocinio anche
per il grado di appello le
spese anticipate e/o
prenotate a debito andranno
ANNOTATE e
RECUPERATE,
in relazione al provvedimento
che definisce il secondo
grado
Provvedimento che deve
tenere conto delle spese
prodotte in primo grado

APPELLO INCIDENTALE

**L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato NON
si estende anche alla fase dell'appello incidentale**

L'**appello incidentale** è un istituto del diritto processuale, che prevede la possibilità di proporre appello entro un nuovo termine qualora siano scaduti i termini qualora delle altre parti abbia proposto appello nei termini.
La sua funzione è quella di integrare il contraddittorio, consentendo all'appellante incidentale di fornire una tesi alternativa rispetto a quella dell'appellante in via principale.

“impugnazione della sentenza penale ai soli effetti civili”

articolo 573, comma 1-bis, codice di procedura penale
cfr. direttiva del 6 novembre 2023 pubblicata in Filo diretto il 15 dicembre 2023.

by
C. G. W.



**L'impugnazione “prosegue”
davanti al
giudice civile**

**Per il ministero della Giustizia
il venir meno *nel nuovo assetto
normativo della natura
“autonoma”, rispetto al giudizio
penale, del giudizio da svolgersi
in sede civile*” e la unicità di
giudizio, ne comporta, nel
proseguimento davanti al
giudice civile, l'applicazione dei
principi dettati per il processo
penale dalle disposizioni del
testo unico spese di giustizia.**

**il contributo unificato,
segue le regole, penali,
di cui all'articoli 11 e
12 del tusg per i quali
il pagamento è effettuato, se
dovuto, all'esito del giudizio e
a carico dell'imputato
condannato**

**La cancelleria
del giudice/sezione penale
dovrà all'atto della
trasmissione del fascicolo
evidenziare alla cancelleria
del giudice/sezione civile, la
necessità di restituire la
sentenza definitiva del
giudizio relativo agli interessi
civili, *spettando al settore
penale di procedere all'avvio
delle attività di riscossione.***

**La cancelleria civile
provvederà ad
annotare nel
FOGLIO delle NOTIZIE
il contributo unificato
e l'imposta di registro
all'esito del giudizio
prenotandolo a debito**

**Le altre spese del processo ,
anticipazione ex art 30 tusg
ed eventuali copie, sono a carico
della parte civile (attore)
a meno che questa non sia stata
ammessa nel processo penale al pss
in questo caso le spese andranno
annotate nel foglio delle notizie da
parte della cancelleria**

Vedi slide che segue

“impugnazione della sentenza penale ai soli effetti civili”

articolo 573, comma 1-bis, codice di procedura penale

by
C. G. W.

Alla definizione del giudizio civile di impugnazione ex art. 573 c. 1 bis c.p.p.

si **ANNOTA**

nel Foglio delle Notizie

anche se parte civile , attore nel giudizio civile, non è ammesso al pss, cfr. direttiva 6 novembre 2023n Filo diretto il 15 dicembre 2023.



Ai sensi dell'articolo 573 comma 1 bis c.p.p.

l'impugnazione“prosegue” davanti al giudice civile

cfr. direttiva 6 novembre 2023 pubblicata in Filo diretto il 15 dicembre 2023.

L'imposta di registro, se dovuta, si prenota a debito in danno di parte soccombente, ex art 59 lett d) TUIR

Non riteniamo vi siano indicazioni contrarie a che l'ammissione della parte civile al patrocinio a spese dello Stato già riconosciutele nel processo penale estenda i suoi effetti anche nel giudizio civile.. In questo caso tutte le spese a sue favore (anticipazione forfettaria e diritti di copia). saranno, al determinarsi delle stesse , prenotate a debito e **ANNOTATE nel foglio delle Notizie**

Foglio delle Notizie da chiudersi con **ATTESTAZIONE** c'è titolo per il recupero o non c'è titolo in caso di parte ammessa al pss soccombente da **TRASMETTERSI** alla Cancelleria Penale per il recupero

artt. 348 bis e ter c.p.c

Processo civile **INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - 1**

art. 348 bis c.p.c.: *“Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta...”*



art. 348 ter c.p.c.: *“Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di Primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità”*

art 348 ter c.p.c. nel dichiarare l'inammissibilità *il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91*

Se vi è parte ammessa a patrocinio la Cancelleria di 2° grado provvede ad annotare sul reg. mod. 2/A/SG e sul foglio notizie le spese prenotate a debito (non ci possono essere, art 131 bis tusg, spese anticipate nel caso di dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione.)



Ai sensi della Circolare Ministeriale n 9/2003 punto 6 lett. i)
Nel caso di ricorso per Cassazione, il foglio notizie non potrà essere chiuso fino all'esito del relativo procedimento.
L'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato dovrà, pertanto, conservare la copia conforme all'originale del sottofascicolo del foglio notizie fino a quando la cancelleria della Corte di Cassazione non trasmetterà il fascicolo, corredato del foglio notizie relativo all'ulteriore fase processuale.

artt. 348 bis e ter c.p.c

Processo civile **INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE-2**

l'ordinanza di inammissibilità, ex artt. 348 bis e 348 ter, definisce il procedimento innanzi al giudice di appello comportando l'obbligo da parte della cancelleria del giudice di appello della chiusura del foglio notizie e, stante la definitività del giudizio, del recupero delle eventuali spese anticipate (nelle quali vanno incluse anche quelle relative alla registrazione, a debito, dell'ordinanza giusta risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n 28/E del 12 marzo 2014)



➡ **Riassumendo: nelle ipotesi di ordinanze definitive del giudizio di appello ex articolo 348 bis, quindi, l'ufficio di primo grado recupera le spese anticipate e o prenotate a debito formatesi in tale grado, comprese le spese dell'eventuale ricorso in Cassazione, mentre l'ufficio di appello provvederà al recupero delle spese prenotate a debito nella sola fase di appello.**

Nella definizione del grado di appello in ipotesi diverse da quella in oggetto sulla cancelleria di appello graverebbe anche l'onere del recupero delle spese anticipate e/o prenotate in primo grado. (cfr = circolare n 9/2003)

Ma, nella fattispecie, l'ordinanza ex articolo 348 bis, se si presenta il ricorso in cassazione ex art. 348 ter, non definisce anche il giudizio di primo grado.

Ai sensi dell'articolo 324 c.p.c. è passata in giudicato la sentenza (ma il principio vale per tutti i provvedimenti che hanno efficacia di sentenza = ordinanze, decreti) non più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione né a revocazione per i motivi di cui ai nn 4 e 5 dell'art. 395

Quindi la definizione del giudizio di primo grado è, anche temporalmente, distinta dalla definizione del giudizio di secondo grado e deve tenere in debito conto, ai fini di eventuali recuperi delle spese di giudizio, anche della eventuale fase del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.

by
C. G. W.



Art. 354. c.p.c.
(Rimessione al primo giudice)



Foglio delle Notizie
al giudice di rinvio



Art. 383. c.p.c.
(Cassazione con rinvio)



Foglio delle Notizie
al giudice di rinvio



In ogni grado processuale vi è liquidazione delle spese, articolo 91 c.p.c. *“il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa..l'art. 92 prevede le ipotesi di compensazione*

by
C. G. W.

Il provvedimento che definisce il grado o la fase del giudizio (sentenza , decreto o ordinanza), con esclusione dei giudizi per risarcimento danni per fatto costituente reato per i quali ci vuole la definitività del giudizio, se soggetto a registrazione comporta l'annotazione dell'imposta nel reg. mod. 2/A/SG e nel Foglio delle Notizie

Provvedimento che definisce il giudizio
SENTENZE , DECRETO o ORDINANZE ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

è il TITOLO PER IL RECUPERO

(rif = DAG.18/02/2011.0018318.U e DAG.14/04/2015.0059943.U)

Per il recupero delle spese anticipate dallo Stato il provvedimento che definisce il giudizio deve essere passato in giudicato o divenuto definitivo
(rif. = artt. 208, 212, 227-ter tusc)

Il provvedimento deve disporre ex art. 133 tusc che *“ il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”*

Nei provvedimenti definitivi nelle ipotesi di cui all'art. 59 lett. a) e d) art. 59 DPR 131/86 si recupera l'imposta di registro

Sentenza 1° grado definitiva a favore parte ammessa **C'E'**
TITOLO per il recupero spese

Sentenza 1° e 2° grado definitiva a favore parte ammessa **C'E'**
TITOLO per il recupero spese del 1° e 2° grado

Sentenza 1° grado a favore parte ammessa riformata in grado di appello **NON C'E' TITOLO** per il recupero spese

Sentenza 1° grado sfavorevole alla parte ammessa riformata in appello **C'E' TITOLO** recupero spese del 2° grado spese di 1° grado solo se riconosciute nel grado di appello

Sentenza 2° grado definitiva in cui si dispone espressamente per le spese processuali dei due gradi si applica ai fini del recupero la disposizione in questione

Sentenza 1° grado spese compensate non vi è recupero se il 2° grado dispone delle spese del solo giudizio di appello

Sentenza 2° grado spese compensate vi è recupero spese 1° grado riconosciute a favore parte ammessa

se nel provvedimento il giudice richiama formula art 133 tusc
«pagamento a favore dello Stato»

CONTRIBUTO UNIFICATO EX ARTICOLO 13 1-QUATER

Articolo 13 c. 1-quater DPR 115/02

“ Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. “

Il problema relativo all'istituto in oggetto riguarda la possibilità, o meglio l'obbligo, da parte delle cancellerie di procedere all'annotazione della spesa in oggetto nei registri e nel foglio delle notizie nonché alla riscossione quando l'impugnazione riguardi **PROCEDURE IN ESENZIONE** dal contributo unificato (es. materia di lavoro e previdenza) o **PROCEDURE IN CUI LA PARTE È AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, O PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICORRENTE**



**in questi casi la cancelleria
dovrà procedere
all'annotazione dell'importo nel
foglio delle notizie
e alla chiusura dello stesso con la
dicitura
“non vi è titolo per il recupero”
(DAG.26/02/2020.0038705.U)**



by
C. G. W.



CONTRIBUTO UNIFICATO EX ARTICOLO 13 1-QUATER ADE-R e CONCESSIONARIO

by
C. G. W.

“ pur in presenza della declaratoria contenuta nella sentenza di appello circa la sussistenza dei presupposti (processuali) per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vi sia titolo di recupero a carico del concessionario soccombente, essendo questi esplicitamente esonerato dal recupero ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 cit. Ne discende che il concessionario è dunque esonerato dalla prenotazione a debito di tale importo.”

DAG.09/02/2024.0030145.U



concessionario


Annotazioni
nel foglio delle notizie
voce di spesa :
imposta di registro

- 1 -



by
C. G. W.

Sono tre le ipotesi in cui
l'imposta di registro ,
quale voce di spesa,
viene annotata,
(prenotata a debito)
nel registro modello 2/A/SG
e
nel foglio delle notizie



processo con una o più parti ammessa/e
al patrocinio a spese dello Stato

giudizi di risarcimento danni per fatto
costituente reato

giudizi con amministrazione pubblica
parte processuale

Per il Ministero delle Finanze R.M. n. IV-8-350 del 17 novembre 1994

“ la procedura di registrazione a debito è legittimamente attivata solo in presenza di formale richiesta dell'organo designato cioè del cancelliere giudiziario....

by
C. G. W.

Annotazioni
nel foglio delle notizie
voce di spesa :
imposta di registro
- 2 -

**parte processuale
ammessa
al patrocinio a spese
dello Stato**

registrazione del provvedimento
si effettua mediante
la prenotazione a debito
dell' imposta di registro
Art. 131 c. 2 lett d) tusg

Normativa di riferimento :
articolo 59 c. 1 lett a) DPR 131/1986
articolo 73 c. 1 e 2-quater DPR 115/2002
articolo 131 c. 2 lett d) DPR 115/2002
articolo 132 DPR 115/2002

l'imposta di registro
va annotata
nel registro mod. 2/A/SG
e nel foglio delle notizie



Poiché, in tali casi, la
quantificazione dell'importo da
annotare è di competenza
dell'Agenzia delle Entrate,
l'ufficio dovrà tenere in
evidenza i fascicoli per i quali è
stata richiesta la prenotazione a
debito ai fini della corretta
redazione del foglio notizie.
rif. circolare Min. Giust. 9/2003



Gli uffici di appello all'atto della annotazione nel caso di riforma nel
quantum del primo grado tengano conto del disposto di cui all'art. 37
TUIR e controllino che l'agenzia delle Entrate abbiano provveduto al
conguaglio

In caso di compensazione opera l'articolo 132 DPR 115/2002



by
C. G. W.

Annotazioni
nel foglio delle notizie
voce di spesa :
imposta di registro

- 3 -

**risarcimento danni
per
fatto costituente reato
registrazione con
prenotazione a debito
e annotazione importo
comunicato dall'Agenzia delle Entrate
nel reg. mod. 2/A/SG
e nel Foglio delle Notizie**



Normativa di riferimento :

articolo 59 c. 1 lett d) DPR 131/1986
articolo 60 DPR 131/1986
articolo 73 c. 1 e 2-quater DPR 115/2002
articolo 73-bis c. 1 e 2 DPR 115/2002
articolo 73-ter c. 1 DPR 115/2002
articolo 108 c. 1 lett c) DPR 115/2002

Direttive di riferimento :

Ministero Giustizia

≈ nota 1670/99/U del 21 giugno 1999
≈ prot. n. 5/99 del 10 novembre 1999
≈ DAG.10/02/2010.0020857.U
≈ DAG13/11/2017.0206556.U

Uffici Finanziari

≈ circolare 4 luglio 1989, n. 33
≈ Agenzia Rossano prot. 1542/1995

**Nei giudizi di risarcimento danni per fatto costituente
reato l'imposta di registro è prenotata a debito a
carico del responsabile del danno
(articolo 60 c. 2 DPR 131/1986)**

Imposta di registro giudizi

- 4 -

≈ equa riparazione non ragionevole durata del processo

≈ risarcimento danni per ingiusta detenzione

by
C. G. W.



I decreti che definiscono i procedimenti di equa riparazione per mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo sono soggetti all'obbligo di registrazione (a debito)

cfr. ministero Giustizia dip. Aff. Giust. Uff. I n 1/7988/44.U.03 del 1 giugno 2003, nota senza numero Min. Giustizia del 29 settembre 2003, circolare ministero Giust. n 12/95 del 30 giugno 1995, e circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 23 marzo 2004

Soggetti all'obbligo di registrazione (a debito) le ordinanze che definiscono giudizi per risarcimento danni per riparazione da ingiusta detenzione

cfr. Min. Gius. nota 26 ottobre 2005 prot. 0030430.U, 20 giugno 2006 n. 66030, 10 giugno 2003 prot. 1/7988/44/U e 2 settembre 2003 prot. 1/11018/U/44/NV, Agenzia delle entrate n 13/E del 23 marzo 2004.



L'Ufficio giudiziario trasmette il provvedimento con l'indicazione, essendo parte in giudizio pubblica amministrazione, "IMPOSTA di REGISTRO a DEBITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 159 D.P.R. 115/2002"

[Agenzia delle Entrate in data 19 novembre 2015 risoluzione n. 95/E conf. Ministero Giustizia DAG.17/12/2015.0191670.U]



"i presupposti per la registrazione delle ordinanze in parola siano la costituzione in giudizio della pubblica amministrazione e la definizione del giudizio civile con condanna. Pertanto nel caso di rigetto totale e nulla per le spese come pure di inammissibilità con il Ministero non costituito come parte processuale si esclude la necessità di trasmissione delle dette ordinanze all'Agenzia delle Entrate per carenza dei presupposti sopraindicati".

cfr. direttiva giustizia DAG.28/11/2018.0237277.U

**Annotazioni
nel foglio delle notizie
voce di spesa :
*imposta di
registro*
-5-**



Normativa di riferimento :
articolo 59 c. 1 lett a) DPR 131/1986
articolo 60 DPR 131/1986
articolo 73 c. 1 e 2-quater DPR 115/2002
articolo 158 c. 1 lett. c) DPR 115/2002
articolo 159 DPR 115/2002
circolare Min. Giust. n. 9 del 26 giugno 2003
Min. Giust. DAG.10/02/2010.0020605.U
Risoluzione Agenzia Entrate n. 86 del 11/7/2005

by
C. G. W.

**Nei giudizi con
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
PARTE PROCESSUALE**

*l'imposta di registro è prenotata a debito
nell'interesse dell'amministrazione dello Stato*

*Ai sensi delle disposizioni impartite dal Dipartimento
per gli affari di giustizia con la circolare n. 9 del 26
giugno 2003, paragrafo 6, lettera j), “ nel foglio delle
notizie dovrà essere annotata l'imposta di registro per la
sola quota prenotata a debito ”*

*≈ “..l'istituto della prenotazione a debito delle spese di natura tributaria applicato nella fattispecie all'imposta di
registro deve essere applicato nei casi in cui l'Amministrazione abbia titolo per ripetere le somme nei confronti della
parte soccombente unitamente alle altre spese processuali oppure nei casi in cui dichiarata soccombente sia tenuta
al pagamento delle spese...” . DAG.10/02/2010.0020605.U anche Risoluzione Agenzia Entrate n. 86 del 11.07.2005*

*≈ “ nel caso di rigetto totale e come pure di inammissibilità con il Ministero non costituito come parte processuale si
esclude la necessità di trasmissione delle dette ordinanze all'Agenzia delle Entrate per carenza dei presupposti
sopraindicati”. Ministero della Giustizia DAG.28/11/2018.0237277.U*

**Il Consiglio di Stato circolare del 02/08/2002, n. 564 in materia di recupero delle spese di registrazione ,ha
precisato che, ai sensi dell'articolo 158, comma 3 “...sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese
anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore”**

Imposta di registro

**giudizi con Pubblica Amministrazione
parte processuale
e compensazione delle spese**

- 6 -

IMPOSTA di REGISTRO
Provvedimenti giurisdizionali



by
C. G. W.

ART. 159 tusc

1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà, o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte.

**L'Ufficio giudiziario trasmette il provvedimento con l'indicazione
"IMPOSTA di REGISTRO a DEBITO
AI SENSI DELL' ARTICOLO 159
D.P.R. 115/2002"**

[Agenzia delle Entrate in data 19 novembre 2015 risoluzione n. 95/E conf. Ministero Giustizia DAG.17/12/2015.0191670.U]



**Per la quota prenotata a debito nel Foglio Notizie unitamente alle altre spese
ATTESTAZIONE
NON c'è titolo
per il recupero**

by
C. G. W.

Annotazioni
Voci di spesa :
imposta di registro
- 7 -



Per costante indirizzo della giurisprudenza di Legittimità “ ***Non soggetti a registrazione i provvedimenti adottati indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito e dal tipo di processo instaurato – di cognizione, esecutivo o cautelare, penale con costituzione di parte civile (non solo in caso di appello avverso le sentenze del giudice di Pace) – se il valore non eccede le € 1033,00 anche se inerenti una causa iniziata con valore superiore, essendo l’imposta di registro relativa all’atto (al decisum), all’effettivo contenuto del provvedimento*** “

Indirizzo confermato Ministero Giustizia DAG.22/04/2022.0088930.U e Agenzia delle Entrate AGE63171



**No registrazione
provvedimenti
> € 1.033**



**i provvedimenti in questione
NON VANNO
annotati nel foglio delle notizie**

Annotazioni
nel foglio delle notizie
voce di spesa :
imposta di registro
- 8-

La materia relativa ai

TERMINI PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

è disciplinata dall'articolo 13 del
testo unico imposta di registro e
dagli articoli 73, 73-bis e 73-ter
testo unico spese di giustizia .

*“ i cancellieri devono richiedere
la registrazione **decorsi dieci
giorni ed entro trenta giorni** da
quello in cui il provvedimento è
stato pubblicato o emanato
quando dagli atti del
procedimento sono desumibili
gli elementi previsti dal comma
4-bis dell'articolo 67 o, in
mancanza di tali elementi, entro
trenta giorni dalla data di
acquisizione degli stessi “. Art.
13 c. 3 DPR 131/1986*

*le sentenze e gli altri atti recanti
condanna al risarcimento del
danno prodotto da fatti
costituenti reato gli uffici di
cancelleria devono richiedere la
registrazione entro trenta giorni
dalla data in cui sono divenuti
definitivi*

*≈ provvedimenti emessi nel
procedimento civile
la registrazione deve avvenire
entro trenta giorni dalla data in
cui sono divenuti definitivi,
quindi dal loro passaggio in
giudicato secondo le regole del
codice di rito civile*



by
C. G. W.

Annotazione
nel foglio delle notizie
voce di spesa :
trascrizione
- 1

**Soggetti a trascrizioni
gli atti giudiziali
che comportino
trasferimenti di
proprietà o diritti reali**



Riferimenti normativi

≈ codice civile Libro VI Titolo I Capo I, II, III
≈ decreto legislativo 31 ottobre 1990 n 347 Testo unico
disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali)

Ai sensi dell'articolo 2671 il pubblico ufficiale che ha ricevuto
o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di
curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile

In materia di trascrizione della domanda giudiziale l'art. 62
legge 18 giugno 2009 n. 69 ha aggiunto al codice civile gli
artt. 2668-bis e 2668-ter sulla durata dell'efficacia della
trascrizione della domanda giudiziaria e sulla durata
dell'efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare
e del sequestro conservativo sugli immobili (in entrambi i casi
durata venti anni , l'effetto cessa se la trascrizione non viene
rinnovata prima della scadenza)

Le autentiche delle sottoscrizioni in calce all'accordo ex art. 5
dl 132/2014 conv. legge 162/2014 ai fini della trascrizione
dell'atto rientra tra le c.d. autentiche formali quindi di
competenza notarile DAG.02/01/2017.0000100.U

by
C. G. W.

Annotazione
nel foglio delle notizie
voce di spesa :
trascrizione
- 2



Gli uffici giudiziari sono *obbligati ai sensi dell'articolo 6 secondo comma, D.lgs 374/1997 a richiedere la formalità di trascrizione per gli atti da essi ricevuti o ai quali abbiano partecipato .. Nessun obbligo in relazione a richieste relative alle annotazioni* cfr. nota Agenzia Entrate prot. n. 230211/E del 2 dicembre 2019 e. Giust. DAG.14/02/2020.0029569.U

art. 14 del d.p.r. 396/2000 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile *“I provvedimenti dell'autorità giudiziaria italiana che devono essere trascritti o annotati negli archivi di cui all'articolo 10 sono trasmessi senza indugio dal cancelliere del giudice che li ha pronunciati all'ufficiale dello stato civile competente”.*

termini per chiedere da parte del cancelliere la TRASCRIZIONE per gli atti ed i provvedimenti ricevuti o ai quali ha partecipato sono portati a 120 giorni dalla data in cui il provvedimento è stato emanato (decreto legislativo 24 settembre 2015 n 158,)

NON spetta al cancelliere richiedere le annotazioni previste dagli articoli 2654,2655 e 2896 codice civile (DAG.14/02/2020.0029569.U , provvedimento 2 febbraio 2020 in foglio informativo 2/2020 e Agenzia delle Entrate nota 2 dicembre 2019 prot. n. 230211/E)

IN MATERIA DI TRASCRIZIONE

Gli importi liquidati dall'Agenzia del Territorio e comunicati mediante mod. 30 dovranno essere annotati sul registro delle spese prenotate a debito (mod. 2ASG) e riportati nel foglio notizie (art. 280 DPR 115/2002). I numeri del registro 2ASG, uno per ogni voce di spesa, dovranno essere altresì annotati sul Modello 30 che dovrà essere restituito all'ufficio finanziario; copia del modello sarà conservata nel sottofascicolo delle spese processuali
Rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U

by
C. G. W.

Annotazione
nel foglio delle notizie
voce di spesa :
trascrizione
- 3 -

**PARTE AMMESSA AL
PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO**
prenotazione a debito
dell' imposta di trascrizione
Art. 131 c. 2 lett e) tusc



Nei processi in cui una delle parti è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 16, lettera d), D.Lgs. n. 347/1990, coordinato con l'art. 131, lettera e), del D.P.R. n. 115/2002, gli oneri tributari sono prenotati a debito e recuperati ove sussistano i presupposti.

Ove intervenga un provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio e risultino prenotati a debito oneri tributari riferiti a trascrizioni l'ufficio giudiziario provvedere a dare notizia dell'avvenuta revoca del beneficio all'Agenzia del Territorio per consentire all'ufficio finanziario di cessare gli adempimenti di competenza in esecuzione del provvedimento revocato.

Rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U

**Annotazione
nel foglio delle notizie
voce di spesa :
trascrizione**

- 4 -



**Trascrizioni
a favore dei
fallimenti**



Ove il fallimento risulti privo di fondi è ammessa la prenotazione a debito degli oneri tributari relativi alle trascrizioni, ai sensi dell'art.146, lettera b), D.P.R. n. 115/2002 ed il curatore provvedere a versare all'Erario anche tali spese, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, nel caso che si verifichino disponibilità liquide.

Qualora il fallimento sia parte di un processo, ai sensi dell'art. 144 del D.P.R. n. 115/2002, trova applicazione la disciplina del patrocinio a spese dello Stato ovvero l'art. 16, lettera d), del D.Lgs. n. 347/1990 pertanto l'ufficio giudiziario curerà il recupero delle eventuali spese con gli stessi criteri generali, propri dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato. Rif. Circolare Min. Giusti. del 14 maggio 2008 n 68357/U

sentenza di fallimento – trascrizione nei registri immobiliari – Istruzioni sulle modalità di attuazione ... il Ministero della Giustizia con parere 25 marzo 2003 n 2/60/FG/2 (2003)u/4109 ha convenuto con la scrivente che al fine di assicurare la pubblicità immobiliare delle sentenze in parola qualora il curatore non provveda autonomamente e spontaneamente alla presentazione delle note di trascrizione su supporto informatico presso la conservatoria competente, ma si limiti a notificare al conservatore un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento a norma dell'art. 88, secondo comma, legge fallimentare, gli uffici dei registri immobiliari dovranno adottare il seguente iter procedimentale: 1) compilazione d'ufficio delle note di trascrizione2) esecuzione d'ufficio della formalità di trascrizione con prenotazione a debito dei tributi dovuti ai sensi dell'articolo 16, primo comma, lettera e) del d.lvo 31 ottobre 1990 n 347 (circ. 23 aprile 2003 n 3/1 Min Economia e Finanze)

Annotazione
nel foglio delle notizie
voce di spesa :
trascrizione
- 5 -



**Trascrizioni
a favore
Amministrazioni
Pubbliche
parti
processuali**



Nei processi in cui è parte l'Amministrazione dello Stato o altra Amministrazione Pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito (art. 16, lettera d), del D.Lgs. n. 347/1990; artt. 3, lettera q), e 158, lettera d), del D.P.R. n. 115/2002) gli oneri tributari, ove si verificano i presupposti per la riscossione, sono recuperati dall'Amministrazione parte del processo unitamente alle altre spese processuali.

Si precisa che la sentenza traslativa non determina oneri tributari, in quanto il bene viene acquisito al patrimonio dello Stato e pertanto beneficia dell'esenzione disciplinata dall'art. 1 secondo comma, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.

Sono invece effettuate a debito le iscrizioni e le annotazioni operate durante il corso del giudizio in quanto gli oneri tributari in tal caso sono recuperati nei confronti della eventuale parte soccombente.

Rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U

by
C. G. W.



Annotazione
nel foglio delle notizie
voce di spesa :
trascrizione
- 6 -

Trascrizioni nelle
ipotesi in cui le parti
omettano il
versamento
spontaneo delle
spese



Per il combinato disposto dell'art. 2671 c.c. e degli artt. 6 e 16, lettera e), del D.Lgs. n. 347/1990, entro 30 [ora 120] giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero dalla data della sua pubblicazione, se questa è prevista, il cancelliere ha l'onere di provvedere alla trascrizione degli atti e dei provvedimenti soggetti alla formalità dallo sesso ricevuti o ai quali ha partecipato. Ove la parte interessata non provveda al versamento degli oneri tributari, non potendosi applicare le disposizioni relative ai depositi per le spese processuali stante l'abrogazione dell'art. 39 disp. att. c..p..c. operata dall'art. 299 del D.P.R. n. 115/2002, il cancelliere richiederà la formalità, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 347/1990, «senza previo pagamento dell'imposta» e pertanto gli oneri tributari, ivi compresi i diritti di copia e l'imposta di bollo, per il rilascio di copia della sentenza per uso trascrizione, saranno recuperati dagli uffici finanziari.

Rif. Circolare Min. Giustizia del 14 maggio 2008 n 68357/U

by
C. G. W.

Annotazione
nel foglio delle notizie
voce di spesa :
trascrizione

- 7 -



trascrizione
attestazione
definitività
del
provvedimento



..ai sensi dell'art 2884 c.c. la cancellazione deve essere eseguita dal conservatore quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dall'autorità competente.

Di conseguenza, poiché la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione (V. Cass. Sez. 3, sent. n. 7922 del 26.4.2004, R.V. 572331; Cass. Sez. 3, sent. n. 21106 del 31.10.2005, R.V. 585277) riconosce che contro il decreto di cui all'art. 586 c.p.c. è consentito proporre opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. sembra che non possa parlarsi di "provvedimento definitivo" fino a quando non è trascorso il termine per l'impugnazione.

Cfr. Ministero della giustizia DAG direzione generale affari della Giustizia civile –Ufficio I nota del 20 febbraio 2008 diretta al Capo ispettorato generale

by
C. G. W.

ATTESTAZIONE
di chiusura
del
Foglio delle Notizie
Tabelle
Riepilogative

**PROCESSO
CIVILE**

by
C. G. W.



Chiusura e ATTESTAZIONE foglio delle notizie


by
C. G. W.

*il foglio notizie va inserito nei fascicoli processuali
indipendentemente dall'esistenza o meno di spese
anticipate o prenotate a debito*

[cfr. circolare 26 giugno 2003 n. 9, nota 3 febbraio 2004,
n. 116/1/10062, *DOG.11/12/2017.0232170.U*]



Chiusura del foglio notizie anche quando non ci sono spese da annotare



by
C. G. W.

ATTESTAZIONE di chiusura del Foglio delle Notizie

Il Foglio delle Notizie
va chiuso con attestazione alla definizione di
ogni fase e/o grado del giudizio



definizione di
fase e/o grado del giudizio
con appello



Il Foglio delle Notizie
va chiuso con



Passaggio ad Altra
FASE O GRADO DEL GIUDIZIO

definizione del giudizio
con condanna
spese anticipate e
prenotate a debito



Il Foglio delle Notizie
va chiuso con



C'è titolo per il recupero

o

NON C'è titolo per il recupero

definizione
del giudizio
senza spese
anticipate e
prenotate a
debito



Foglio delle
Notizie
chiuso
con



NON
C'è titolo
per il
recupero




Ricordare che le spese anticipate
possono essere chieste
nei 10 anni di definizione del
giudizio quindi si riapre il Foglio
delle Notizie
C'è titolo per il recupero



L'attuale applicativo SIAMM prevede la
compilazione del foglio notizie in file txt che
permette la dicitura NEGATIVO


REGOLA GENERALE

by
C. G. W.



Chiusura e ATTESTAZIONE foglio notizie

by
C. G. W.



Chiusura e ATTESTAZIONE foglio notizie

by
C. G. W.

Chiusura del foglio notizie nella fase del reclamo



Chiusura e ATTESTAZIONE foglio delle notizie

by
C. G. W.

Chiusura del foglio notizie ricorso in Cassazione




l'attestazione nel foglio notizie trova giustificazione nel titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali.

(rif. DAG.18/02/2011.0018318.U e DAG 14/04/2015.00549943.U) o nelle ipotesi di cui all'art. 134 tusg

by
C. G. W.

“...in relazione alla disciplina generale del processo civile, di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, la parte soccombente, condannata al pagamento delle spese, ove ovviamente diversa dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, è condannata dal giudice, ai sensi dell'articolo 133, del citato Testo Unico, a rifondere allo Stato le spese processuali anticipate o prenotate a debito...”[cfr DAG.08/02/2011.0018318.U,]



l'attestazione nel foglio notizie trova giustificazione nel titolo rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di condanna alle spese processuali. (rif. DAG.18/02/2011.0018318.U e DAG 14/04/2015.00549943.U) **o revoca pss o nelle ipotesi di cui all'art. 134 tusc**



“....in relazione alla disciplina generale del processo civile, di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, la parte soccombente, condannata al pagamento delle spese, ove ovviamente diversa dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, è condannata dal giudice, ai sensi dell'articolo 133, del citato Testo Unico, a rifondere allo Stato le spese processuali anticipate o prenotate a debito...”[cfr DAG.08/02/2011.0018318.U,]

nessuna azione di recupero per le spese anticipate e/o prenotate a debito [e annotate nei registri spese e nel foglio notizia a suo favore] può essere effettuata nei confronti dell'ammessa al patrocinio rimasta soccombente Nel giudizio (Dag.08/02/2011.0015318.U)

parte ammessa al patrocinio
vincitrice della causa
**Chiusura Foglio delle Notizie
con ATTESTAZIONE
C'E' TITOLO**

spese anticipate o
prenotate a debito
a suo favore

≈ Si recuperano nei confronti di parte privata soccombente non ammessa
≈ Si recupera nei confronti di controparte soccombente ammessa al pss se giudice dispone il pagamento a favore dello Stato
≈ non si recupera se parte soccombente è pubblica Amm.

Pubblica Amministrazione
vincitrice della causa
**chiusura Foglio delle Notizie
con ATTESTAZIONE
C'E' TITOLO**

spese anticipate o
prenotate a debito
a suo favore

≈ Si recuperano nei confronti di parte privata soccombente non ammessa
≈ Si recupera nei confronti di controparte soccombente ammessa al pss se giudice dispone il pagamento a favore dello Stato

**chiusura Foglio delle Notizie
con ATTESTAZIONE
Non c'è titolo per il recupero**

se manca la formula di cui
all'art. 133 tusc

se spese compensate
(DAG.14/04/2015.0059943.U)

Per le spese anticipate e/o prenotate a debito ex art. 131 tusc a favore di parte ammessa soccombente in giudizio

Per le spese anticipate e/o prenotate a debito nelle cause di separazione consensuale e dello scioglimento congiunto del matrimonio vedi DAG.08/02/2011.0015318.U

**revoca del patrocinio
art. 135 tusc**

spese anticipate o
prenotate a debito
annotare nei registri spese
e foglio delle notizie

**Il foglio notizie si riapre e si richiude
con ATTESTAZIONE
c'è titolo per il recupero**

by
C. G. W.



In ogni grado processuale vi è liquidazione delle spese, articolo 91 c.p.c. *“il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa..l'art. 92 prevede le ipotesi di compensazione*

by
C. G. W.

Il provvedimento che definisce il grado o la fase del giudizio (sentenza , decreto o ordinanza), con esclusione dei giudizi per risarcimento danni per fatto costituente reato per i quali ci vuole la definitività del giudizio, se soggetto a registrazione comporta l'annotazione dell'imposta nel reg. mod. 2/A/SG e nel Foglio delle Notizie

Provvedimento che definisce il giudizio
SENTENZE , DECRETO o ORDINANZE ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

è il TITOLO PER IL RECUPERO

(rif = DAG.18/02/2011.0018318.U e DAG.14/04/2015.0059943.U)

Per il recupero delle spese anticipate dallo Stato il provvedimento che definisce il giudizio deve essere passato in giudicato o divenuto definitivo
(rif. = artt. 208, 212, 227-ter tusc)

Il provvedimento deve disporre ex art. 133 tusc che *“ il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”*

Nei provvedimenti definitivi nelle ipotesi di cui all'art. 59 lett. a) e d) art. 59 DPR 131/86 si recupera l'imposta di registro

Sentenza 1° grado definitiva a favore parte ammessa **C'E'**
TITOLO per il recupero spese

Sentenza 1° e 2° grado definitiva a favore parte ammessa **C'E'**
TITOLO per il recupero spese del 1° e 2° grado

Sentenza 1° grado a favore parte ammessa riformata in grado di appello **NON C'E' TITOLO** per il recupero spese

Sentenza 1° grado sfavorevole alla parte ammessa riformata in appello **C'E' TITOLO** recupero spese del 2° grado spese di 1° grado solo se riconosciute nel grado di appello

Sentenza 2° grado definitiva in cui si dispone espressamente per le spese processuali dei due gradi si applica ai fini del recupero la disposizione in questione

Sentenza 1° grado spese compensate non vi è recupero se il 2° grado dispone delle spese del solo giudizio di appello

Sentenza 2° grado spese compensate vi è recupero spese 1° grado riconosciute a favore parte ammessa

se nel provvedimento il giudice richiama formula art 133 tusc
«pagamento a favore dello Stato»

Chiusura e ATTESTAZIONE IL FALLIMENTO

LA PROCEDURA FALLIMENTARE

by
C. G. W.

LE SOMME ANTICIPATE E O PRENOTATE A DEBITO GRAVANO SUL FALLIMENTO
NESSUN RECUPERO NEI CONFRONTI DEL FALLITO

*le spese prenotate a debito e anticipate
annotare nel foglio delle notizie
saranno recuperate sulle somme
ricavate dalla liquidazione dell'attivo.*

Rif. Min. Gist. Circolare 9 giugno 2003 n. 9
e nota del 3 febbraio 2004 n 116/1/10062

C'è titolo per il recupero
fallimento chiuso con attivo

NON C'è titolo per il
recupero fallimento
chiuso senza attivo

In caso di revoca della
dichiarazione di apertura del
fallimento per colpa del
creditore istante o del debitore
le spese sono recuperate nei
loro confronti(art. 147 tusc)

SENZA
ATTIVO



foglio notizie
Positivo o Negativo



Fascicolo in Archivio
NON c'è titolo per il recupero

CON
ATTIVO



foglio notizie
Positivo



C'è titolo per il recupero
somme anticipate o prenotare a debito
recuperate sull'attivo fallimentare

In caso di revoca della
dichiarazione di apertura
della liquidazione giudiziale
le spese della procedura e il
compenso del curatore sono
a carico

del creditore istante quando ha chiesto con colpa la
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

del debitore persona fisica, se con il suo
comportamento ha dato causa alla dichiarazione
di apertura della liquidazione giudiziale.

La CORTE DI APPELLO,
quando revoca la
liquidazione giudiziale,
accerta se l'apertura della
procedura è imputabile al
creditore o al debitore.

by
C. G. W.

Chiusura e ATTESTAZIONE FALLIMENTO

parte processuale giudizio ordinario

Fallimento parte processuale



Curatela fallimentare

**Fallimento
vittorioso**

In assenza di appello la cancelleria del giudice ordinario provvede alla chiusura del foglio notizie con attestazione
C'E' TITOLO PER IL RECUPERO

In caso di Appello la cancelleria del giudice ordinario provvede alla chiusura del foglio notizie con attestazione
PASSAGGIO AD ALTRO GRADO

**Fallimento
soccombente**


In assenza di appello la cancelleria del giudice ordinario provvede alla chiusura del foglio notizie, che trasmette alla cancelleria fallimentare, con attestazione
PASSAGGIO AD ALTRA FASE

Le spese andranno annotate nel foglio notizie fallimentare
il titolo per il recupero è (sarà) subordinato ad attivo fallimentare

Chiusura in giudizio ordinario con parte fallimento art. 144 DPR 115/02

FALLIMENTO VITTORIOSO Ministero della Giustizia nota senza numero del 15 aprile 2007 *le spese prenotate a debito e anticipate dallo Stato sono rimosse dal cancelliere del giudice della causa in conformità alla procedura prevista dalla parte VII del Testo Unico.*

by
C. G. W.



***FOGLIO
DELLE NOTIZIE
Stralcio
dal
MANUALE
OPERATIVO***

1- FOGLIO DELLE NOTIZIE UTILI (tratto dal MANUALE OPERATIVO



Nel Foglio delle Notizie sono riportate le annotazioni fatte, rispettivamente, nel Registro delle spese pagate e in quello delle spese prenotate a debito, purché utili per il recupero.

La compilazione del Foglio delle Notizie prevede l'annotazione dei dati del provvedimento e le rispettive notizie, ovvero le voci di spesa vere e proprie. Si possono presentare dei casi in cui per uno stesso Procedimento possono esservi più titoli per il recupero, dunque una molteplicità di provvedimenti, cui fanno riferimento differenti gruppi di notizie.

La sezione dei dati del provvedimento adottato dal giudice richiede che siano registrati il numero, il tipo di provvedimento, la sede/sezione e la data di emissione.

Solo nel caso di settore civile è possibile riportare la data di deposito e la data di esecuzione; quest'ultima rappresenta il termine (breve – 30 giorni - o lungo – 1 anno e 45 giorni -) dopo i quali il Foglio delle Notizie diviene inoppugnabile e transita all'Ufficio del Recupero Crediti.

A seguire sono indicati i dati del titolo che differiscono in funzione del settore.

Alla presenza di titolo, il Foglio delle Notizie può transitare per l'ufficio del recupero oppure può essere destinato all'Amministrazione Parte Processuale, nel qual caso non transita mai per l'ufficio del recupero del credito.

A questo punto il Foglio delle Notizie è allegato al fascicolo ed inviato alla *destinazione* precedentemente definita.

Il Foglio delle Notizie può essere redatto per grado o per singola fase dello stesso grado, seguendo tutto l'iter processuale.

La sezione delle *notizie* riporta sia le voci di spesa prenotate a debito che quelle pagate riguardanti il medesimo numero di ruolo generale o notizia di reato, nonché le spese degli ufficiali giudiziari.

Nel caso di Provvedimento impugnato è necessario inserire la sede corrispondente: in questo modo si individuano le voci di spesa iscritte nel primo grado di giudizio, da aggiungere alle eventuali voci di spesa del secondo grado o provenienti da altre sedi, qualora via sia stato un passaggio di competenza del Procedimento.

È possibile, infine, che si presenti il caso in cui, sebbene sia stato inviato il Foglio delle Notizie all'Ufficio del Recupero, subentrino altre spese, anche queste da recuperare: in questa circostanza all'atto della nuova compilazione del *foglio* si evidenziano le spese già inviate al recupero, e risultano *lavorabili* solamente le nuove spese iscritte (foglio notizie suppletivo).

La funzionalità del Foglio delle Notizie consente altresì di elaborare le differenti posizioni debitorie, evidenziando le spese in capo a ciascun imputato / parte processuale.

2- FOGLIO DELLE NOTIZIE UTILI (tratto dal MANUALE OPERATIVO

by
C. G. W.

La voce di menù “Foglio delle Notizie” consente di accedere alle seguenti funzionalità:

- Compilazione/ Impugnazione;
- Stralcio/Riunione/Unione;
- Fallimenti/Successioni/Corpi di Reato;
- Visualizzazione;
- Scadenziario.



Compilazione

La prima fase della funzionalità consiste nella ricerca del Procedimento per il quale si vuole compilare il Foglio delle Notizie: all'Utente si presenta, quindi, una maschera di ricerca che riporta i criteri selettivi opportunamente aggregati.

Un Procedimento può essere ricercato per:

Dati del Procedimento quali Settore (*Penale/Civile*), NR/RG, Tipo Registro, Sede, Fase e Sede della Fase (ovviamente nel caso di processi penali); *La funzionalità consente all'Utente di compilare il Foglio delle Notizie per un dato Procedimento in modo del tutto automatico: il Sistema aggrega le spese prenotate a debito e le spese anticipate procurandosi i dati dai*

due Registri di riferimento prendendo come elemento comune la notizia di reato o il ruolo generale. La Compilazione del foglio prevede la stampa dello stesso al termine della registrazione previo inserimento dei dati inerenti alla chiusura dello stesso (PROVVEDIMENTO).

Il Sistema permette di visualizzare sempre a monitor lo stato ed il numero delle spese registrate per un dato procedimento, ma la stampa del foglio risulta possibile solo all'atto della chiusura dello stesso, o se è già presente un provvedimento precedentemente inserito.

La funzionalità si articola in due fasi:

- Ricerca del Procedimento;
- Compilazione del Foglio delle Notizie.

3-FOGLIO DELLE NOTIZIE UTILI (tratto dal MANUALE OPERATIVO)



Stralcio

Con questa funzionalità è possibile “trasferire” le Notizie di Spese da un Procedimento ad un altro. Ciò è possibile solamente per i procedimenti penali e quindi nella maschera di ricerca il criterio del settore risulta bloccato e non lavorabile. Introdotti gli estremi del Procedimento di partenza si può effettuare la ricerca.

Selezionato il fascicolo si visualizza il primo pannello denominato “Procedimento”, con i dati della notizia di reato, della sede e del registro (eventualmente anche della fase). Successivamente sarà necessario selezionare il **PROCEDIMENTO DI DESTINAZIONE**, utilizzando l’apposito tasto posto al centro della pagina, sul lato destro. Si aprirà la consueta pagina di ricerca e qualora il procedimento non fosse già presente in base dati, sarà possibile inserirlo direttamente utilizzando l’apposita funzionalità nel menu **AZIONE**. Dopo aver quindi selezionato anche il procedimento di destinazione, nel pannello denominato **NOTIZIE** è possibile selezionare le spese dal Procedimento di provenienza (*procedimento padre*), visualizzate nella tabella superiore, con il meccanismo delle checkbox e trasferirle nella tabella relativa al Procedimento di destinazione mediante la freccia verde indirizzata verso destra. Inoltre è possibile abilitare la casella denominata “Copia Tecnica”, effettuando un click del mouse nella casella corrispondente e selezionando “sì”, con la quale si può tenere traccia della spesa trasferita anche nel Procedimento di provenienza.

E’ possibile terminare l’operazione cliccando sul tasto “Registra”.

4-FOGLIO DELLE NOTIZIE UTILI (tratto dal MANUALE OPERATIVO)



by
C. G. W.

trasferimento di fase o competenze

L'Utente (firmatario del Foglio delle Notizie) è tenuto a decidere quali, tra le spese presenti nella tabella, sono da inviare presso altra Sede per un trasferimento di fase o competenze; ciò è fatto spuntando la casella presente nella prima cella della riga denominata "RIPETIBILE" corrispondente alla spesa da inviare in funzione della Sede selezionato nel settore "Dati Provvedimento".

Dopo aver inserito i "Dati Provvedimento" il sistema mostrerà la stringa riassuntiva. Questa deve essere selezionata affinché la compilazione avvenga in maniera completa e corretta. Dopo aver selezionato il provvedimento inserito, sarà necessario spuntare le spese ripetibili in basso e poi registrare tramite l'apposito tasto in VERDE presente nella parte bassa della pagina

5-FOGLIO DELLE NOTIZIE UTILI (tratto dal MANUALE OPERATIVO)

Foglio notizie negativo

Nel caso in cui all'atto della compilazione, non siano presenti spese o comunque non siano ripetibili, è necessario comunque procedere con la compilazione di un foglio notizie "NEGATIVO". Sarà necessario inserire un nuovo provvedimento, di qualsiasi tipologia tra quelle disponibili (variabili in funzione dell'ufficio compilatore), e poi selezionare la casella in basso, che riporta appunto la dicitura *Foglio Notizie Negativo*

Una volta effettuata la registrazione, sarà possibile effettuare la stampa che ovviamente non riporterà alcun importo.

La trasmissione del foglio notizie negativo sarà visualizzabile sia dall'ufficio compilatore, sia dall'ufficio eventualmente destinatario del provvedimento.

Tale visualizzazione avverrà tramite una notizia fittizia di importo uguale a zero, non selezionabile, con indicazione della sede di provenienza.

Qualora il pannello dei "Risultati" della ricerca di un fascicolo dia risultato negativo, il sistema dà la possibilità di registrare il nuovo fascicolo attraverso la pressione del pulsante "Inserisci nuovo Procedimento" e riportando gli estremi di questo. T

Tale eventualità si ha quando il procedimento non è stato registrato.

La procedura si rende necessaria per un eventuale stampa del foglio negativo o per poter visualizzare tutte le spese trasmesse da altri uffici giudiziari o altre fasi.

Dopo aver creato il procedimento, nella fase di compilazione saranno visibili tutte le spese trasmesse, con i relativi uffici mittenti che le hanno inserite.



6-FOGLIO DELLE NOTIZIE UTILI
(tratto dal MANUALE OPERATIVO)



by
C. G. W.

Foglio notizie integrativo/suppletivo

Sarà possibile, in qualsiasi momento, compilare un foglio notizie integrativo/suppletivo inserendo un nuovo provvedimento e selezionando eventuali spese sopravvenute successivamente.

Per avere la percezione di eventuali spese sopravvenute per procedimenti con foglio notizie già compilato, è possibile ricercare il fascicolo abilitando la casella FOGLI NOTIZIE INTEGRATIVI .

Tale funzionalità restringerà i risultati ai soli procedimenti con spese potenzialmente ripetibili, concretizzatesi in data successiva all'ultima compilazione del foglio notizie (negativo o positivo indifferentemente).

FAQ Ministero della Giustizia Portale SIAMM

E' possibile eseguire lo stralcio di spese da un procedimento all'altro solo se le spese in esame non sono state inviate all'ufficio per il recupero crediti o archiviate.

Usa apposita funzione di SIAMM seleziona le spese da stralciare.

Dopo lo stralcio le spese si vedono solo separatamente

7-FOGLIO DELLE NOTIZIE UTILI (tratto dal MANUALE OPERATIVO)

by
C. G. W.



Visualizzazione

La funzionalità di Visualizzazione permette all'Utente di visionare e ristampare il *Foglio delle Notizie Utili* che deve essere allegato al sottofascicolo processuale ed una copia inviata all'ufficio Recupero Crediti, se già compilato in precedenza. Per produrre la stampa di un Foglio delle Notizie già compilato si deve ricercare il fascicolo attraverso la voce Ricerca nel pannello dei Risultati della ricerca, selezionare il Procedimento di interesse e scegliere la voce "Visualizza Foglio Notizie". Sulla schermata successiva, si potrà selezionare il provvedimento e premere sul pulsante "STAMPA" (di colore verde), posto subito sotto il pannello dei provvedimenti. Tale pulsante stamperà solo il provvedimento selezionato, mentre senza alcuna selezione, stamperà tutti i provvedimenti in ordine cronologico, attribuendo la dicitura INTEGRATIVO a tutti quelli successivi al primo.

Riunione

Con questa funzionalità è possibile trasferire le Notizie di Spese da procedimento ad un altro in seguito ad una riunione dei fascicoli. La sequenza ripercorre i passi relativi a quella dello "Stralcio".

Unione

Con questa funzionalità è possibile trasferire le spese da un procedimento con registro "ignoti" a uno con registro "noti".

Dopo aver indicato i criteri di ricerca e aver selezionato il procedimento di interesse nel pannello "Risultati", nel pannello "Procedimento" andrà ricercato e selezionato il procedimento su cui trasferire le spese; successivamente nel pannello "Unione" si procederà nello stesso modo previsto e descritto nella funzionalità "Stralcio".





ANNULLAMENTO

Con questa funzionalità è possibile annullare la compilazione di un Foglio delle Notizie relativo ad un procedimento, senza tuttavia in alcun modo modificare le spese ad esso associate.

La prima fase è rappresentata dalla ricerca del Procedimento mediante la funzionalità della “ANNULLAMENTO Foglio Notizie” dalla quale è possibile selezionare il Procedimento di interesse. Una volta selezionato il procedimento sarà sufficiente premere il pulsante chiamato “Annulla Foglio Notizie”, in seguito il sistema chiederà la conferma dell’annullamento del Foglio Notizie.

L’annullamento di un Foglio delle Notizie non comporta l’eliminazione dai rispettivi registri delle spese annotate per il Procedimento in esame; a questo punto è possibile tornare nuovamente alla Compilazione del foglio per lavorare nuovamente tali notizie.

Effettuato l’annullamento è possibile stampare una ricevuta tramite l’apposito tasto presente sulla fascia verde di conferma, che potrà anche essere inviata all’ufficio di fase successiva a cui era stato destinato il FN, affinché effettui l’annullamento della trasmissione anche sulla sua sede.

Nel caso in cui la compilazione da annullare sia stata una Trasmissione Atti ad altro ufficio/fase, occorrerà comunicare con il destinatario in modo che venga effettuato l’annullamento anche in tale sede, direttamente dal menu SCADENZARIO



Scadenario Foglio Notizie

Lo Scadenario del Foglio delle Notizie è una funzionalità che permette di visualizzare se sono state inviate presso l'ufficio dove l'Utente è connesso delle notizie da altri uffici, fasi o sedi. Dopo aver cliccato sulla voce della funzionalità si apre una maschera di ricerca e nei risultati sono riportati gli estremi dei procedimenti per i quali c'è stato un invio di notizie; la tabella reca le informazioni circa l'Ufficio Giudiziario dal quale provengono queste notizie, gli estremi del procedimento per le quali sono state annotate. Nei casi di fogli notizie provenienti da altre sedi, tramite il menu a tendina in basso, sarà necessario inserire lo stesso procedimento nella propria basedati (stessa sede e stessi numeri di procedimento e registro), tramite la funzionalità **INSERISCI NUOVO PROCEDIMENTO**. Solo dopo le due operazioni, sarà possibile spostare le spese dal procedimento di provenienza a quello di destinazione, tramite la funzionalità di **STRALCIO/RIUNIONE Foglio Notizie**.

Nei casi invece di fogli notizie provenienti da altri uffici o fasi (solo per procedimenti penali), non si dovrà effettuare alcuna operazione.

A parità di notizia di reato, il sistema farà convergere le notizie trasmesse direttamente nel procedimento di fase creato. Per tutti i fogli notizie trasmessi e visibili nella sezione **SCADENZARIO**, è stata introdotta una nuova funzionalità, disponibile nell'apposito menu a discesa, che permetterà di "Annullare" la trasmissione nel caso l'ufficio mittente comunichi di aver commesso qualche errore (tale ufficio dovrà a sua volta annullare anche il proprio foglio notizie per procedere con una nuova compilazione/trasmissione).

Nel caso in cui la ricerca del foglio notizie non produca alcun risultato, sarà possibile stampare una "certificazione" che dimostri appunto che non risultano trasmissioni di notizie da parte di altri uffici o sedi, che sarà possibile allegare al fascicolo cartaceo per dimostrare che a quella data non vi erano notizie da acquisire. Per effettuare la stampa sarà sufficiente scegliere, dal menu delle azioni possibili, la funzione **STAMPA CERTIFICAZIONE ASSENZA RISULTATI RICERCA**